

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

La tabella seguente costituisce un utile strumento di lavoro per quanti dovranno applicare le nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In essa infatti si trovano i titoli in cui è suddiviso il nuovo decreto legislativo, la corrispondenza con la normativa precedente e un breve commento con l'analisi dei principali cambiamenti apportati dalle nuove disposizioni di legge. Il riferimento al numero di pagina di questo volume in cui trovare l'articolo o il comma di cui si sta parlando, agevolerà il lettore nella lettura del testo.

L'intento del curatore è quello di fornire un immediato richiamo alle principali novità, in particolare all'ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, all'azione pubblica – preventiva, repressiva e di deterrenza - e alla rappresentanza sui luoghi di lavoro.

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81	Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Titolo I PRINCIPI COMUNI		Il Titolo I del presente decreto legislativo contiene le disposizioni generali necessarie da applicare a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio , destinate alle disposizioni in materia di salute e sicurezza durante il lavoro. Tali disposizioni costituiscono l'attuazione dell'art. 1 L. 3 agosto 2007, n. 123. Il lavoro viene posto al centro delle norme di prevenzione, a prescindere dalle forme nelle quali viene prestato.	171
Capo I Disposizioni generali			171
Art. 1 Finalità		Con l'articolo 1 viene individuato lo scopo del decreto di riordinare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro	171

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 1	Finalità		<p>Comma 2</p> <p>Nel pieno rispetto delle previsioni dell'articolo 117 della Costituzione che dispone gli ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, viene stabilita la norma di cedevolezza, specificando che le disposizioni del presente decreto legislativo, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.</p>	171
			<p>Comma 3</p> <p>Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del Codice della privacy.</p>	171
Art. 2	Definizioni	D.Lgs. 626/94, art. 2	<p>L'articolo 2 reca le "definizioni", in buona parte corrispondenti a quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Tra le definizioni aggiunte rispetto al passato, si segnalano quelle di "dirigente" e "preposto", figure centrali per la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; - dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. <p>Le definizioni sono assestate sui risultati già raggiunti secondo le prassi e la giurisprudenza; quanto alla definizione, per i preposti, ha una portata espansiva rispetto a detti risultati che, negli ulteriori aspetti del decreto, troverà compensazione.</p> <p>Si segnalano inoltre alcuni correttivi apportati a definizioni esistenti.</p> <p>Lavoratore: viene ampliato il campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza ora riferite a tutti i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, si inseriscono in un'organizzazione di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano nell'organizzazione).</p>	171

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 2	Definizioni	D.Lgs. 626/94, art. 2	<p>Azienda: inserita per rivolgersi unitariamente, nel testo del decreto (e del presente commento) al complesso organizzato da qualsiasi datore di lavoro, sia pubblico che privato.</p> <p>Datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - generale: viene dato rilievo al concetto di organizzazione quale elemento qualificante, al pari della responsabilità di un'unità organizzativa; - pubblico: viene specificato che nelle pubbliche amministrazioni, nel caso di omessa individuazione o individuazione non conforme ai criteri indicati nel medesimo articolo, per datore di lavoro si intende l'organo di vertice. La misura era prevista, solo a titolo transitorio e senza specifica conseguenza per l'omissione, nell'art. 30 D.Lgs. 242/96, mentre con il presente decreto viene standardizzata. Per un maggiore approfondimento si veda il contributo a pag. 145. <p>Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: si precisa che questa figura professionale designata dal datore di lavoro, risponde a questi, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.</p> <p>Addetto al servizio di prevenzione e protezione: definizione assente nell'art. 2 D.Lgs. 626/94.</p> <p>Medico competente: il ruolo e le attribuzioni del medico competente sono state innovate (per un approfondimento fare riferimento agli artt. 25-38-39-40-41-42 del decreto legislativo), così come il ruolo di collaborazione diretta con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi, mentre la stessa nomina viene riferita al Datore di Lavoro. Per un maggiore approfondimento si veda il contributo a pag. 155.</p> <p>Prevenzione: vengono inseriti i concetti di secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, mutuandoli direttamente dall'art. 2087 c.c.</p> <p>Vengono introdotte ex novo, pur sulla scorta di prassi consolidate, le definizioni di sistema di promozione della salute e sicurezza, sorveglianza sanitaria, pericolo, rischio e sua valutazione, nonché norma tecnica, buona prassi, linee guida, formazione, informazione ed addestramento, modello di organizzazione e gestione (con esplicito riferimento ad UNI INAIL ed OHSAS), organismi paritetici e responsabilità sociale.</p>	171
Art. 3	Campo di applicazione	D.Lgs. 626/94, art. 1, c. 1	<p>L'articolo 3, individua il campo di applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e la estende a tutte le tipologie di rischio.</p> <p>Comma 1 L'ambito di applicazione è esteso a tutti i rischi.</p>	174

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81	Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
<p><i>segue</i> Art. 3</p>	<p><i>Campo di applicazione</i></p>	<p>D.Lgs. 626/94, art. 1, c. 1</p> <p>Comma 2 Le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate ad alcune amministrazioni pubbliche (Forze armate e di Polizia, Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile, servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica) ed organismi istituzionali (università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91 e mezzi di trasporto aerei e marittimi, nonché di archivi, biblioteche e musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli) tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati dai Ministri competenti; l'adozione di detti decreti comporta, salvo altro, due immediati elementi di novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di concertazione, oltre che con soggetti istituzionali (Ministeri Salute, Lavoro, anche delle Innovazione Tecnologia per la Pubblica Amministrazione e Conferenza Permanente Stato, Regioni, Province Autonome), anche con soggetti sindacali e con gli organismi di rappresentanza del personale ad ordinamento militare; - l'estensione dell'ambito di peculiarità alle istituzioni artistiche e coreutiche, nonché ai settori di attività originariamente ed eterogeneamente sottratti al D.Lgs. 626/94 (lavoro a bordo delle navi, lavoro nelle imprese portuali, lavoro in ambiente ferroviario e lavoro nelle costruzioni). <p>Con specifici decreti, anch'essi da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si dovrà provvedere a dettare le disposizioni necessarie e a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto, della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, e alla disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191 e relativi decreti di attuazione.</p> <p>Significativa, infine, la norma di chiusura di cui al terzo comma che commina la decadenza dei precedenti atti normativi (Decreti Ministeriali per la particolari esigenze di particolari servizi e provvedimenti legislativi per i peculiari ambienti di lavoro di costruzioni, ferrovie, navigazione e porti) e l'applicazione del decreto in difetto della tempestiva emissione dei nuovi decreti.</p>	<p>174</p>

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 3	Campo di applicazione	D.Lgs. 276/2003	<p>Campo di applicazione: il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.</p> <p>Nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di somministrazione di lavoro: gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore, mentre l'onere di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene assunto, è a carico del somministratore; - distacco del lavoratore: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni; - lavoratori a progetto (comma 7), collaboratori coordinati e continuativi: in piena coerenza con il principio di effettività della tutela, i lavoratori a progetto beneficiano delle stesse tutele di ogni altro lavoratore purché inseriti nei luoghi di lavoro del committente (così come già previsto nel decreto legislativo n. 276 del 2003); - lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio sono soggetti al presente decreto legislativo e a tutte le altre norme speciali vigenti con esclusione in ragione delle modalità e della saltuarietà delle relative prestazioni dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. 	174
		D.Lgs. 626/94, art. 1, c. 3	<p>Per i lavoratori a domicilio sono confermate le previsioni già contenute all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, disponendo che nei confronti dei lavoratori a domicilio trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate.</p> <p>Ai lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre datore di lavoro, rappresentanze dei lavoratori ed autorità competenti hanno accesso presso i luoghi di svolgimento del lavoro che, ove coincidenti con il domicilio del lavoratore, sono subordinati al preavviso e consenso dello stesso. Ove le attrezzature di lavoro, di qualsiasi altro genere, siano fornite dal datore di lavoro direttamente o mediante terzi, troveranno applicazione le previsioni di cui al Titolo III.</p>	

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 3	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 7	Comma 11 E' previsto che, analogamente a quanto oggi previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 c.c. si applichino le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26, mentre il comma 12 diversifica, da quella dei prestatori d'opera, la tutela dei componenti dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.), dei piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, ai quali si applicano unicamente le disposizioni di cui all'articolo 21.	174
Art. 4	<i>Computo dei lavoratori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 2, c. 1, lett. a), ultimi due periodi e Circ. min. 154/1996	In assenza di una corrispondente autonoma previsione nella normativa precedente, viene introdotta la regolamentazione del computo dei lavoratori , ove rilevante a fini di sicurezza, come, ad esempio, con riferimento alla soglia al di sotto della quale è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (articolo 33) o a quella che consente l'utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio (articolo 28). I lavoratori utilizzati mediante somministrazione, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.	177
Capo II	Sistema istituzionale			178
Art. 5	<i>Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro</i>		Si prevede l' istituzione di un Comitato, presso il Ministero della Salute , con compiti di indirizzo e valutazione delle politiche e delle attività di vigilanza di Stato e Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e relativo coordinamento.	178
Art. 6	<i>Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</i>	D.P.R. 547/55 artt. 393 e 394	Sono stati rivisitati composizione e compiti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (già Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro), secondo uno schema tendenzialmente tripartito, la quale diviene sede di confronto tra Amministrazioni e parti sociali su temi di fondamentale rilevanza, indicati al comma 8. Aumenta a nove il numero dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sono nove anche gli esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e quelli designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.	179

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 6	<i>Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</i>	D.P.R. 547/55 artt. 393 e 394	Comma 8 Tra i compiti della commissione consultiva permanente vengono aggiunti: - la definizione di attività di promozione e le azioni di prevenzione (lett. c) - la validazione delle buone prassi (lett. d) - l'elaborazione di procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi (lett. f) - la valorizzazione degli accordi sindacali, dei codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria (lett. h) - la considerazione della differenza di genere (lett. l) - l'indicazione di modelli di organizzazione e gestione aziendale (lett. m).	180
Art. 7	<i>Comitati regionali di coordinamento</i>	D.Lgs. 626/94, art. 27	E' previsto che in ogni regione e provincia autonoma operi un Comitato regionale di coordinamento , costituito e regolato secondo quanto stabilito nel D.P.C.M. 21 dicembre 2007, il quale "ridisegna", in una logica sinergica e partecipativa, i compiti e le regole di funzionamento del comitato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Tale comitato dovrà garantire le adeguate sinergie tra il Comitato per l'Indirizzo di cui all'art 5 (e coordinamento della vigilanza) e la commissione permanente di cui all'art. 6.	181
Art. 8	<i>Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro</i>	D.Lgs. 626/94 art. 29	Viene creato un sistema informativo (SINP), pubblico al quale partecipano le parti sociali , per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche; nelle intenzioni degli estensori del provvedimento il sistema in parola dovrebbe consentire la sostituzione, nel termine complessivo di dieci mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo (in tal senso il combinato disposto degli articoli 8, comma 4, e 53, comma 6) del registro infortuni , in quanto le informazioni oggi annotate sul predetto registro confluiranno nel sistema informatico.	181
Art. 9	<i>Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i>		Al fine di rendere più efficaci gli interventi di pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed idonei strumenti di coordinamento, vengono individuati enti pubblici nazionali con competenze in materia quali: ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro), l'INAIL (l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e l'IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo).	183

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 9	<i>Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i>		Comma 3 Viene, in maniera molto significativa, esclusa l'applicabilità dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di cui all'art. 331, quarto comma, Cod. Proc. Pen., per quei funzionari di enti coinvolti in attività di vigilanza, cui fa eco il divieto di svolgimento di attività di consulenza per soggetti incaricati della vigilanza, per la durata di tre anni dalla cessazione da quest'ultimo incarico.	183
Art. 10	<i>Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</i>	D.Lgs. 626/94, art. 24	Il presente articolo riprende, con qualche modifica, il contenuto dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di informazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.	186
Art. 11	<i>Attività promozionali</i>		Si inserisce un articolo relativo alle attività promozionali nel quale è previsto il finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche , con particolare riguardo alle piccole e medie imprese (e alla formazione nelle medesime), tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro.	186
			Comma 4 La materia viene ampliata all'ambito dell'"attività scolastica ed universitaria" con l'obiettivo di favorire, nei futuri lavoratori, la consapevolezza dell'esistenza del problema infortunistico	187
			Comma 6 Si attribuisce alle Amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, la promozione di attività formative destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici.	188
Art. 12	<i>Interpello</i>	D.Lgs. 626/94 art. 25	Viene esteso lo strumento dell'interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando nella Commissione per gli interpelli - istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il presente decreto - il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la risposta . Le indicazioni fornite nelle risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.	188
Art. 13	<i>Vigilanza</i>	D.Lgs. 626/94, art. 23	Vengono introdotte le attività per le quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può esercitare l' attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.	188

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 13	Vigilanza	D.Lgs. 626/94, art. 23	<p>Queste sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; - lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; - lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; - ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. 	188
		D.P.R. 303/56, art. 64	<p>Comma 7</p> <p>Questo comma dispone che quanto previsto dall'articolo 64 del D.P.R. 19/3/1956, n. 303, ovvero le Ispezioni, venga fatto salvo.</p>	190
Art. 14	<i>Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</i>	L. 123/2007, art. 5 Circolari Min. Lav. 22/8/07 24/11/07	<p>Coerentemente con quanto già previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 123/2007 si attribuisce al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, la facoltà di adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora siano riscontrate irregolarità di una determinata gravità: il personale sul posto di lavoro non risulti da alcuna scrittura o documentazione obbligatoria in percentuale rispetto al totale della "forza lavoro" pari o superiore al 20% o nel caso di reiterate violazioni alla normativa sull'orario massimo di lavoro ed a quella sui riposi giornalieri e settimanali di cui agli artt. 4, 7 e 9 D.Lgs. 66/03 o nell'ipotesi di gravi e reiterate violazioni alla disciplina concernente la salute e la sicurezza di cui all'allegato I del presente decreto, da aggiornarsi per D.M.; per tali violazioni la competenza è estesa anche ad Organi di Vigilanza ASL e VVFF.</p>	190

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 14	<i>Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori</i>	L. 123/2007, art. 5 Circolari Min. Lav. 22/8/07 24/11/07	L'adozione del provvedimento di sospensione va comunicata alle competenti autorità per l'emanazione di provvedimenti interdittivi alla contrattazione pubblica per un periodo pari alla sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e, comunque, non superiore a 24 mesi.	190
			Commi 3, 4 e 5 Viene ridisciplinata la revoca del provvedimento , ad opera del medesimo Organo Autorità che lo ha applicato, con una definizione forfetaria della sanzione supplementare per la revoca, fissata in € 2.500,00	191
			Comma 9 Viene introdotto un sistema di reclamabilità amministrativa del provvedimento di sospensione , con un meccanismo di silenzio-accoglimento.	191
			Comma 10 Viene introdotto l' arresto fino a 6 mesi per il datore di lavoro che non ottempera il provvedimento di sospensione, di cui all'art. 14, punto 1.	191
Capo III	Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro			192
Sez. I	Misure di tutela e obblighi		La Sezione I del Titolo I è dedicata alle misure di tutela e obblighi generali nei luoghi di lavoro. Sono individuate le figure che operano nella gestione della prevenzione.	192
Art. 15	<i>Misure generali di tutela</i>	D.Lgs. 626/94, art. 3	Vengono introdotti: - l'integrazione nel sistema di prevenzione dell' influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro ; - l' adibizione , ove possibile, ad altra mansione , nel caso di allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona; - l' obbligo di informazione e formazione per dirigenti e preposti.	192
Art. 16	<i>Delega di funzioni</i>		Viene introdotta una definizione legale di delega di funzione da parte del datore di lavoro. La delega di funzioni (scritta, pubblica e con data certa) da parte del datore di lavoro è ammessa con alcuni limiti e condizioni (il delegato deve accettare per iscritto). La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro che può esplicare anche attraverso sistemi di verifica e controllo.	193

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 17	<i>Obblighi del datore di lavoro non delegabili</i>	D.Lgs. 626/94, art. 1, c. 4-ter	Coerente con quanto già previsto dal D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Secondo quanto indicato nell'art. 306 del presente decreto legislativo, le disposizioni in tema di valutazione dei rischi comprese quelle sanzionatorie, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.	193
Art. 18	<i>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</i>	D.Lgs. 626/94, art. 4	Trova specifica corrispondenza nell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dirigente con taluni elementi di evoluzione. Impone una stretta collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e, ove nominato, con il Medico competente. Impone di richiedere al medico competente, ove nominato, l'osservanza dei suoi doveri.	193
			Sotto il profilo del controllo sui lavoratori, su datore di lavoro e dirigenti permane il solo dovere di richiedere l'osservanza, mentre il dovere di vigilanza è riferito alle attività nel loro complesso; diversamente, i preposti di cui all'articolo successivo sono destinatari di uno specifico dovere di vigilanza sull'operato dei lavoratori. Alla lettera <i>aa</i>) viene aggiunto l'obbligo di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Con l'inserimento della lettera <i>bb</i>) viene prescritta la vigilanza sui lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria affinché non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.	193
		<i>L'art. 4 c. 2 del D.L. 97/2008 ha disposto la proroga dei termini dell'art. 18 c. 1 lett. r) del D.Lgs. 81/2008 a decorrere dal 1° gennaio 2009.</i>	194	
		D.Lgs. 626/94 art. 9, c. 2	Comma 2 Impone di fornire al Servizio ed al Medico competente, specifiche informazioni, in senso estensivo rispetto all'originaria previsione.	195
		D.Lgs. 626/94 art. 4, c. 12	Conferma l'assolvimento degli obblighi strutturali e di manutenzione, da parte di funzionari pubblici, mediante richiesta all'amministrazione competente e/o al soggetto che ne abbia l'obbligo giuridico.	

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 19	<i>Obblighi del preposto</i>		Comma 1 La figura del preposto viene definita nel presente decreto legislativo sia in senso formale , mediante apposita declaratoria, sia sotto il profilo dei relativi compiti ed attribuzioni mediante specifica declinazione. Infatti con il nuovo decreto questa figura trova autonoma collocazione nella struttura e, sotto diversi punti di vista, è destinatario di diritti analoghi a quelli dei lavoratori ed è beneficiario di specifici diritti di formazione ed addestramento, mentre le sue responsabilità saranno limitate. Viene espressamente riferito al preposto il dovere di vigilare sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori, mentre il diverso dovere di "richiedere l'osservanza" permane solo a carico di datore di lavoro e dirigente.	195
			Lettera f) L' obbligo di riferire a datore di lavoro e dirigenti le eventuali deficienze di mezzi, dpi e di ogni eventuale pericolo , limitato alle informazioni ricevute, costituisce altro elemento di rilievo sui nuovi confini del ruolo del preposto di cui al presente decreto.	196
			Lettera g) Di rilevante novità l'introduzione di uno specifico obbligo di formazione per i preposti . I loro compiti vengono così definitivamente assimilati all'area dei lavoratori, diversamente da datori di lavoro e dirigenti. L'obbligo di formazione dei preposti, in particolare, prevede un esplicito dovere di aggiornamento e postula la definizione specifica dei loro compiti, che deve costituire oggetto di formazione, da eseguirsi nell'ambito dell'"azienda".	196
Art. 20	<i>Obblighi dei lavoratori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 5, 39 e 44	L'ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (art. 2 e art. 3) trova la sua massima espressione nella estensione, che recepisce le sollecitazioni della Raccomandazione n. 2003/134 CE, di alcuni dei precetti in materia di salute e sicurezza finanche ai lavoratori autonomi, ai quali si impone l'obbligo di uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di attrezzature di lavoro rispettosi delle disposizioni del presente decreto e la facoltà di sottoporsi a controlli medici e di beneficiare di corsi di formazione (lett. h); in tal senso la previsione dell'obbligatorietà della frequenza degli appositi corsi di formazione, non espressamente prevista dal D.Lgs. 626/94.	196
			Comma 3 Per i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto e per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro viene introdotto l'obbligo di esporre una tessera di riconoscimento	197

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 21	<i>Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile e ai lavoratori autonomi</i>		Questo articolo identifica gli obblighi e le facoltà dei componenti delle imprese familiari , dei piccoli imprenditori e dei lavoratori autonomi; non compresi nel D.Lgs. 626/94 i primi e valutati limitatamente al coordinamento gli ultimi.	197
Art. 22	<i>Obblighi dei progettisti</i>	D.Lgs. 626/94, art. 6	L'articolo 6 del D.Lgs. 626/1994 è stato suddiviso negli articoli 22, 23 e 24 del presente decreto, ma il contenuto è rimasto sostanzialmente il medesimo.	197
Art. 23	<i>Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 6	L'articolo 6 del D.Lgs. 626/1994 è stato suddiviso negli articoli 22, 23 e 24 del presente decreto, ma il contenuto è rimasto sostanzialmente il medesimo, salvo l' estensione – come per progettisti ed installatori – al tema della salute , originariamente non compreso nel dovere del fornitore.	197
Art. 24	<i>Obblighi degli installatori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 6	L'articolo 6 del D.Lgs. 626/1994 è stato suddiviso negli articoli 22, 23 e 24 del presente decreto, ma il contenuto è rimasto sostanzialmente il medesimo.	198
Art. 25	<i>Obblighi del medico competente</i>	D.Lgs. 626/94, art. 17 D.Lgs. 277/91, art. 7	<p>Le disposizioni emanate innovano fortemente il ruolo e le attribuzioni del medico competente, con l'intento evidente di superare gran parte dei limiti e delle ambiguità della normativa previgente. Le funzioni del medico competente sono state ampliate e valorizzate. Il medico competente, infatti, collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla valutazione dei rischi (non solo ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria); - alla predisposizione delle misure di prevenzione; - all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori; - alla organizzazione del servizio di primo soccorso - alla attuazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale. <p>Viene estesa la competenza del medico al complesso dell'integrità psico-fisica del lavoratore.</p> <p>Il sopralluogo negli ambienti di lavoro è effettuato di norma annualmente. Il medico competente può tuttavia stabilire, in base alla valutazione dei rischi, periodicità diverse da quella annuale, purché lo comunichi al datore di lavoro e venga annotato del documento di valutazione dei rischi.</p> <p>Non è più previsto l'obbligo di sopralluogo congiunto con il RSPP.</p> <p>Sono stabiliti i requisiti minimi della cartella sanitaria e di rischio, nella quale devono essere annotati, oltre ai dati della sorveglianza sanitaria, il protocollo di accertamenti, i rischi lavorativi e i relativi dati di esposizione forniti dal datore di lavoro.</p>	198

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 25	<i>Obblighi del medico competente</i>	D.Lgs. 626/94, art. 17 D.Lgs. 277/91, art. 7	La custodia delle cartelle è affidata al medico competente , salvo concordarne le modalità con il datore di lavoro per le strutture con più di quindici dipendenti, così come la consegna della copia al lavoratore (alla cessazione del rapporto di lavoro); le medesime cartelle dovranno venire consegnate in originale al datore di lavoro in caso di cessazione dall'incarico, nonché trasmesse all'ISPESL, nei casi previsti dalla normativa sui singoli rischi (si veda l'art. 41 del presente decreto). Viene stabilito in forma esplicita che la relazione annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria deve essere scritta, mentre viene esteso il diritto di informazione – a richiesta – degli RLS, i quali hanno diritto ad essere informativi sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti i lavoratori e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'esposizione. Viene inoltre introdotto l' obbligo di trasmettere annualmente alle ASL , esclusivamente per via telematica, alcune informazioni essenziali sui dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori , sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tali informazioni sono aggregate dalle ASL, raccolte e trasmesse dalle Regioni all'ISPESL, in modo da assicurare una conoscenza dei dati sanitari di base di tutta la popolazione lavorativa sottoposta a controlli. Viene, infine, introdotto il dovere per i medici competenti di accreditarsi presso il Ministero della Salute, mediante autocertificazione .	198
Art. 26	<i>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 7 Legge 123/2007	Comma 1 Rispetto all'art. 7 del D.Lgs. 626/94, come modificato dalla Legge 123/2007, viene esteso il campo di applicazione anche ai contratti di somministrazione. Lettera a) Vengono aggiunte le modalità attraverso le quali si svolge la verifica.	199
			Comma 3 Vengono riprese le previsioni di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 123, relativamente al documento unico di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni , con la necessaria ipotesi di impossibilità di eliminazione dei rischi e conseguente limitazione, nonché in ordine all'elencazione specifica dei costi per la sicurezza. Viene, altresì, introdotta una significativa disciplina transitoria per i contratti stipulati prima del 25.08.07, che non si siano conclusi prima di tale data e che siano ancora in esecuzione al 31.12.08.	200
			Comma 4 Esclusione dalla responsabilità solidale del committente , introdotta dalla Legge 296/06 per i danni non indennizzati dall'INAIL, degli eventi conseguenti i rischi specifici di appaltatore e/o subappaltatore.	200

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 26	<i>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 7 Legge 123/2007	Comma 5 Elencazione specifica dei costi per la sicurezza , come già riferita ed introdotta dalla Legge 123/07, determinando la legittimazione ad accedere ai relativi dati agli organismi locali delle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; anche per tale adempimento viene introdotta la disciplina transitoria di cui sopra, relativamente ai contratti stipulati precedentemente il 25.08.07.	200
		D.Lgs. 163/06 art. 86 Det. Autorità Vigilanza LL.PP. 03/08	Comma 6 Ribadisce l'obbligo di valutazione, in caso di appalto o fornitura pubblica, dei costi della sicurezza , anche sotto il profilo dell'anomalia dell'offerta. L'allegato XV, punto 4, in materia di stima dei costi della sicurezza in ambito di lavori edili e di ingegneria civile, assume uno specifico significato con riferimento alla valutazione dei costi ad opera di soggetti committenti in ambito D.Lgs. 163/06; l'allegato, infatti, pone esplicito riferimento anche alle lavorazioni per le quali non sussistano gli obblighi di coordinamento (P.S.C.) di cui al Titolo IV... stima i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori	200
Art. 27	<i>Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi</i>		Viene attuato il criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m, della legge 3 agosto 2007, n. 123, attribuendo alla Commissione consultiva, di cui all'articolo 6 del presente decreto, il compito di individuare settori e criteri per definire un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi , con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.	201
			Comma 2 Tale qualificazione è vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici .	201
Sez. II	Valutazione dei rischi			201
Art. 28	<i>Oggetto della valutazione dei rischi</i>	D.Lgs. 626/94, art. 4 e successivi, per ciascun rischio specifico D.Lgs. 151/01	Nella valutazione dei rischi viene introdotto quello collegato allo stress lavoro-correlato e quello riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza , secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e più in generale le differenze di genere, età e provenienza da altri paesi. Gli esiti di detta valutazione confluiscono nel documento di valutazione dei rischi nel quale è contenuta l'eventuale individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici. Vengono estesi i contenuti del documento che esprime la valutazione dei rischi, dovendovi includere i nominativi dei soggetti coinvolti nella realizzazione, a vario titolo (RSPP, Medico Competente, RLS); inoltre, il documento dovrà contenere le ulteriori informazioni relative all'organizzazione del lavoro ed alle procedure, nonché della ripartizione di compiti ed attribuzioni in materia di salute e sicurezza.	201

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 28	Oggetto della valutazione dei rischi	D.Lgs. 626/94, art. 4 e successivi, per ciascun rischio specifico D.Lgs. 151/01	Comma 2 lettera d) Si determina che talune lavorazioni particolarmente pericolose non possano essere affrontate se non da prestatori di lavoro esperti e inseriti stabilmente nell'ambiente di lavoro. Secondo quanto indicato nell'art. 306 del presente decreto legislativo, le disposizioni in tema di valutazione dei rischi comprese quelle sanzionatorie, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.	201
Art. 29	Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	D.Lgs. 626/94, art. 4 e successivi, per ciascun rischio specifico	Comma 3 Viene introdotto l'obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi e del relativo documento anche nei casi di modifiche significative nell'organizzazione del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.	202
			Comma 5 Per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (o fino a 50, vedi punto 6), la valutazione dei rischi deve essere effettuata sulla base di procedure standardizzate. E' prevista, inoltre, una procedura transitoria per le aziende che oggi possono autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi mentre in seguito, a regime, dovranno venire utilizzate le specifiche procedure previste.	202
Art. 30	Modelli di organizzazione e di gestione	L. 123/07 D.Lgs. 231/01	Il presente articolo 30 individua le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione che l'azienda può adottare e che le permetterebbero di non incorrere nella responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, estesa dall'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, alla materia della salute e sicurezza sul lavoro e riarticolata dal presente decreto, in funzione dello specifico reato (omicidio colposo o lesioni personali colpose gravi o gravissime, con violazione normativa a tutela di salute e sicurezza durante il lavoro). Tale modello di organizzazione e di gestione è stato introdotto per assicurare un sistema aziendale che adempia agli obblighi giuridici relativi a: - rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge; - valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure; - attività di natura organizzativa; - attività di sorveglianza sanitaria; - informazione e formazione;	203

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 30	<i>Modelli di organizzazione e di gestione</i>	L. 123/07 D.Lgs. 231/01	- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni; - documentazioni e certificazioni; - verifiche periodiche.	203
			Comma 2 Il modello di organizzazione e di gestione deve prevedere idonei sistemi di registrazione.	203
			Comma 3 Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure.	203
			Comma 4 Nel caso siano scoperte violazioni significative delle norme, o in occasione di mutamenti in relazione al progresso scientifico e tecnologico, il modello deve essere modificato o riesaminato.	203
			Comma 5 Modelli di organizzazione aziendale conformi ai requisiti di sopra indicati sono quelli conformi alle linee guida UNI-INAIL 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 , mentre altri potranno essere validati dalla Commissione Consultiva Permanente. Per approfondimenti si veda l'articolo di commento a pag. 137.	204
			Comma 6 Per le imprese fino a 50 lavoratori l'adozione del modello di organizzazione rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.	204
Sez. III	Servizio di prevenzione e protezione	D.Lgs. 626/94, Capo II	Questa Sezione III regola il servizio di prevenzione e protezione i cui caratteri generali vengono definiti all'articolo 31, corrispondente all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.	204
Art. 31	<i>Servizio di prevenzione e protezione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 8	Comma 1 Nell'organizzare il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, il datore di lavoro può incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.	204
			Comma 6 È obbligatorio istituire il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7 (impianti nucleari), 28 (Impiego di categoria A) e 33 (installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Per quanto attiene le strutture di ricovero e cura, l'obbligo di servizio interno è stato ridimensionato , ricorrendo solo se vi siano oltre 50 lavoratori.	204

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 31	<i>Servizio di prevenzione e protezione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 8	Comma 7 L'obbligo del servizio interno di cui al comma 6 potrà essere assolto con il solo RSPP interno.	205
			Comma 8 Viene prevista la possibilità di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese.	205
		D.Lgs. 626/94, art. 8 c. 11	Non viene riportato nell'art. 31 l'obbligo di comunicare ad ASL e Servizio Ispettivo Ministero Lavoro il nominativo del RSPP di cui all'art. 8, comma 11, D.Lgs. 626/94.	
Art. 32	<i>Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 8-bis	Con alcune modifiche vengono ripristinate le statuizioni dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, richiamando le previsioni dell'accordo in Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.	205
			Comma 2 Tra i contenuti dei corsi di formazione che gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni debbono frequentare (art. 8 bis, comma 4, D.Lgs. 626/94 – Mod. C accordo 26.01.06 Conf. Stato Regioni), è stata inserita anche la materia dello stress lavoro-correlato ; vengono confermate, per il resto, le previsioni di cui agli Accordi 26.01.06 e 05.10.06 in sede di Conferenza Stato Regioni.	205
		D.Lgs. 195/03 art. 3	Comma 3 Il possesso di un titolo di studio , coerentemente con la disciplina transitoria di cui all'art. 3 D.Lgs. 195/03 non costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle funzioni di responsabile o addetto ; basterà dimostrare di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003.	205
			Comma 4 Viene estesa la legittimazione all'organizzazione dell'attività formativa qualificata alle Scuole superiori delle singole amministrazioni e, per il settore di competenza, all'IPSEMA.	
	Comma 5 I corsi di laurea esimenti dal corso per RSPP/ASPP sono stati definiti nelle classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente.	206		

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 32	<i>Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni</i>	D.Lgs. 276/2003, art. 2, c. 1	Comma 7 Si prevede che le competenze acquisite debbano essere registrate nel libretto formativo del cittadino, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	206
			Commi 8 e 9 Previsioni specifiche per istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica	206
			Comma 10 Quando il datore di lavoro opta per un servizio di prevenzione e protezione dei rischi designando il responsabile del servizio esterno deve comunque organizzare un servizio con un numero adeguato di addetti.	206
Art. 33	<i>Compiti del servizio di prevenzione e protezione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 9	Si identificano i compiti del servizio di prevenzione e protezione . Comma 1 lettera e) Tra i compiti di servizio di prevenzione e protezione è stato aggiunto quello di partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 35.	206
Art. 34	<i>Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi</i>	D.Lgs. 626/94, art. 10	Comma 2 Segnaliamo l'introduzione della durata variabile (minima di 16 ore e massima di 48 ore) per i corsi di formazione che devono essere svolti dal datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in funzione della natura dei rischi dell'attività, la cui regolamentazione specifica è rinviata alla Conferenza Stato Regioni; nelle more dell'adozione di detta regolamentazione, assumeranno natura transitoria i corsi di cui all'art. 3 D.M. 16/1/97.	207
			Comma 3 Sono stati inseriti corsi di aggiornamento anche per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.	207
Art. 35	<i>Riunione periodica</i>	D.Lgs. 626/94, art. 11	Comma 3 E' stata introdotta la possibilità di individuare nel corso della riunione periodica, i codici di comportamento e buona prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali e gli obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.	208
Sez. IV	Formazione, informazione e addestramento		La Sezione IV del presente Titolo I è dedicata alla formazione, informazione e addestramento.	208

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 36	Informazione ai lavoratori	D.Lgs. 626/94, art. 21	Comma 4 Si è aggiunta una nuova disposizione che riguarda l' informazione ai lavoratori immigrati : essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.	208
Art. 37	Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	D.Lgs. 626/94, art. 22	E' stata potenziata rispetto al D.Lgs. 626/94 la formazione dei lavoratori , ivi inclusi i preposti, e delle loro rappresentanze sul presupposto che questa, se correttamente pianificata e realizzata, costituisce misura di prevenzione degli infortuni sul lavoro.	209
			Comma 1 I lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a: - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.	209
			Comma 2 Rinvio a successivo Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni per modalità e contenuti della formazione dei lavoratori.	209
			Comma 3 E' importante segnalare che il datore di lavoro deve assicurare , altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I.	209
			Comma 4 L'addestramento deve avvenire dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.	209
			Comma 5 Viene generalizzato l' obbligo dell'addestramento , riferendone lo svolgimento ad un lavoratore esperto.	209
			Comma 7 Viene prevista una specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza dei preposti.	209
			Comma 11 Viene stabilito che la durata minima dei corsi per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento e l'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.	210

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 37	Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	D.Lgs. 626/94, art. 22	Comma 12 La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti.	210
			Comma 13 Il contenuto della formazione deve essere di facile comprensione per i lavoratori e nel caso di lavoratori immigrati deve essere precedentemente verificata la lingua veicolare utilizzata.	210
			Comma 14 Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino .	211
Sez. V	Sorveglianza sanitaria		La Sezione V del presente Titolo I è dedicata alla sorveglianza sanitaria.	211
Art. 38	Titoli e requisiti del medico competente	D.Lgs. 626/94, art. 2, c. 1, lett. d) D.Lgs. 277/91, art. 55	Con l'articolo 38 vengono individuati i percorsi universitari necessari per lo svolgimento delle funzioni di medico competente , in coerenza con quanto già precedentemente stabilito, con l'aggiunta di uno specifico obbligo formativo per i titolari di talune specializzazioni.	211
			Comma 1 I requisiti professionali per svolgere le funzioni di medico competente vengono più precisamente regolamentati . Oltre alla specializzazione in medicina del lavoro o equipollente (e alla vecchia autorizzazione ex art. 55 del D.Lgs. 277/91) sono sempre valide le specializzazioni in igiene e medicina preventiva e in medicina legale, ma questi specialisti devono svolgere un percorso formativo universitario integrativo. E' comunque previsto un esonero per tutti quelli che alla data di entrata in vigore della norma già svolgevano le funzioni di medico competente, per il conseguimento del quale dovranno espletare determinate formalità.	211
			Comma 3 Tutti i medici competenti, anche gli specialisti in medicina del lavoro, devono seguire programmi di aggiornamento partecipando al programma di educazione continua in medicina nella disciplina di medicina del lavoro.	211
			Comma 4 Presso il Ministero della salute è istituito l'elenco dei medici competenti , a cui tutti coloro che esercitano si devono iscrivere , comunicando mediante autocertificazione i propri titoli entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma .	211

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 39	<i>Svolgimento dell'attività di medico competente</i>	D.Lgs. 626/94, art. 17	Comma 1 L'attività del medico competente si deve svolgere nel rispetto dei principi della medicina del lavoro e del codice etico dell'International Commission of Occupational Health (ICOH), espressamente richiamati dal presente decreto.	212
			Comma 2 Le tipologie di rapporto di lavoro non sono mutate, anche se è previsto in maniera esplicita che il medico competente possa essere un collaboratore di una struttura esterna (e non più obbligatoriamente solo un dipendente) che abbia una convenzione con l'azienda, ivi comprese le società di servizi costituite dalle organizzazioni datoriali.	212
			Comma 3 Più rigida è la disciplina dell' incompatibilità con le funzioni di vigilanza : nessun medico dei servizi di vigilanza delle ASL, ovvero di altra struttura sanitaria pubblica con compiti di vigilanza, può svolgere attività di medico competente, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale.	212
			Comma 4 E' diventato un obbligo generale del datore di lavoro assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i compiti , garantendogli l'autonomia (in precedenza l'obbligo si configurava solo nel caso di medico competente dipendente dell'azienda).	212
			Comma 6 E' stata introdotta una norma per le aziende grandi e complesse , nelle quali è possibile nominare più medici competenti senza vincoli nell'attribuzione di compiti, purché tra essi venga individuato un medico competente coordinatore .	212
Art. 40	<i>Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale</i>		Viene introdotto l'obbligo di trasmissione, in via telematica , ai servizi territorialmente competenti (ASL), da parte del medico competente, dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori . E' prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.500 per il medico competente che non adempie all'obbligo di trasmissione delle informazioni al Servizio sanitario nazionale (art. 58 lett. e).	212
Art. 41	<i>Sorveglianza sanitaria</i>	D.Lgs. 626/94, art. 16	Comma 1 Secondo le nuove disposizioni la sorveglianza sanitaria è obbligatoria : - nei casi previsti dalle normative vigenti sui singoli rischi ivi compresi i controlli sull'alcol dipendenza e sull'assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti; - nei casi previsti dalle direttive europee ; - nei casi indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Gli ultimi due costituiscono una significativa innovazione , in deroga del divieto di cui all'art. 5 Legge 300/70.	212

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 41	Sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 626/94, art. 16	<p>Comma 2</p> <p>La sorveglianza sanitaria comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - visite mediche preventive, prima della destinazione ad una mansione a rischio, finalizzate a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato; - visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori; - visite mediche in occasione di cambio della mansione; - visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta; - visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. <p>Le visite mediche periodiche hanno di norma cadenza annuale (se non stabilito diversamente dalle norme sui singoli rischi); il medico competente può tuttavia stabilire periodicità diverse in funzione della valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.</p> <p>Ad eccezione delle visite alla cessazione del rapporto di lavoro, in tutti gli altri casi il medico competente esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Questa disposizione risolve definitivamente l'ambiguità della normativa precedente che, secondo alcuni pronunciamenti della giurisprudenza, inibiva il giudizio di idoneità in caso di visite a richiesta del lavoratore. Il giudizio relativo alla mansione specifica, deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore e può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - idoneità; - idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; - inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità); - inidoneità permanente. <p>Avverso tale giudizio è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione. Viene quindi esplicitamente previsto il ricorso anche in caso di giudizio di idoneità piena, risolvendo un'altra ambiguità della normativa vigente.</p>	212
			<i>L'art. 4 c. 2 del D.L. 97/2008 ha disposto la proroga dei termini dell'art. 41 c. 3 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 a decorrere dal 1° gennaio 2009.</i>	213
Art. 42	Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica		<p>Comma 2</p> <p>Allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore in caso di inidoneità alla mansione specifica, è stata introdotta la regola che il lavoratore adibito a mansioni inferiori, conservi retribuzione e qualifica di provenienza e che, in caso di adibizione a mansioni equivalenti o superiori, si applichi l'articolo 2103 c.c.</p>	214

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Sez. VI	Gestione delle emergenze		La Sezione VI del Titolo I "Gestione delle emergenze" individua i principi generali ai quali il datore di lavoro e i lavoratori, devono attenersi nella gestione delle emergenze in ambiente di lavoro.	214
Art. 43	Disposizioni generali	D.Lgs. 626/94, art. 12		214
Art. 44	Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato	D.Lgs. 626/94, art. 14		215
Art. 45	Primo soccorso	D.Lgs. 626/94, art. 15 D.I. 388/2003	Comma 2 Identifica le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero degli occupati ed ai fattori di rischio.	215
			Comma 3 In merito alle disposizioni sul primo soccorso (definitivamente e correttamente così definito) aziendale , in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, viene decretato che, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con appositi decreti ministeriali, verranno definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.	215
Art. 46	Prevenzione incendi	D.Lgs. 626/94, art. 13	Comma 1 Nei primi due punti viene chiarita la funzione di preminente interesse pubblico della prevenzione incendi e l'esclusiva competenza statale e si precisa che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.	215
			Comma 5 Questo articolo dedicato alla prevenzione incendi è arricchito rispetto alla legislazione precedente dal miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Infatti è previsto che il Ministro dell'Interno istituisca nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende.	216
			Comma 6 Al fine dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 del presente decreto, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, trasmette immediatamente gli atti al Prefetto territorialmente competente.	216
Sez. VII	Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori		La Sezione VII è dedicata alla consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori.	216

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 47	<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>	D.Lgs. 626/94, art. 18	<p>Comma 1</p> <p>Viene istituito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale o di comparto (per la Pubblica Amministrazione) e di sito produttivo, oltre che aziendale. Inoltre, nuova è l'elezione del rappresentante per la sicurezza avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>Negli articoli da 47 a 50 vengono rafforzate le prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali, destinati a operare, su base territoriale o di comparto, in tutte le aziende ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda, e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti).</p> <p>L'affermazione del diritto di richiedere copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni, già introdotte dalla Legge 123/07, ha trovato conferma nel presente decreto.</p>	216
			<p>Comma 7 lettera c)</p> <p>Nelle aziende con oltre i 1.000 lavoratori è 6 il numero dei rappresentanti, con facoltà per gli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva di elevarne il numero.</p>	217
Art. 48	<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale</i>		<p>Questa è una disposizione introdotta per la prima volta dalla Legge 123/07. In attuazione della legge delega vengono specificate le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che esercita le medesime funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza laddove non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Questa generalizzazione della presenza del Rlst, anche per le imprese con più di 15 dipendenti che non abbiano individuato il Rls aziendale, costituisce, quindi, una delle principali innovazioni introdotte dal decreto.</p>	217
			<p>Comma 2</p> <p>Rinvia la disciplina sul funzionamento del Rlst o C alla contrattazione collettiva, riferendo a tali accordi anche la definizione di termini di preavviso per i sopralluoghi, salvo i casi di infortunio.</p>	217
			<p>Comma 3</p> <p>Prevede che tutte le aziende prive di rappresentanti debbano versare al Fondo di cui al successivo articolo 52.</p>	217
			<p>Comma 7</p> <p>Si sottolinea che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali e 8 ore di aggiornamento annuale.</p>	218

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 48	<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale</i>		Comma 8 Significativa l' incompatibilità dell'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.	218
Art. 49	<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo</i>		Anche questa disposizione costituisce una novità nel dettato del decreto. In attuazione della legge delega vengono individuati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Questa nuova figura è prevista per contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri quali i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500. In tali contesti il Rls di sito è individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito. Come per il Rlst, le nuove disposizioni estendono ad altri settori produttivi pratiche già adottate, tramite accordi, nel settore dell'edilizia. Sarà anche in questo caso la contrattazione collettiva a stabilire le modalità di individuazione e le modalità di esercizio delle attribuzioni di questa figura, attribuzioni che sono peraltro le stesse definite all'art. 50 per tutte e tre le tipologie di rappresentante per la sicurezza.	218
Art. 50	<i>Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza</i>	D.Lgs. 626/94, art. 18 e 19	L'articolo identifica le attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza , delle quali fanno parte integrante – in ragione delle modifiche introdotte dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 123 – la possibilità di richiedere la consegna del documento di valutazione dei rischi e di quello di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni. Viene eliminato il dovere di consultazione preventiva – pur permanendo quello di consultazione – in ordine alla designazione del RSPP, ma viene estesa a quella del Medico Competente.	219
			Comma 5 I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.	220
Art. 51	<i>Organismi paritetici</i>		Valorizzazione degli organismi paritetici: ad essi viene attribuita, in aggiunta alle funzioni oggi esercitate, la facoltà di effettuare sopralluoghi di autonoma iniziativa sui luoghi di lavoro e quella di fornire assistenza alle aziende. Essi dovranno così, ridimensionando le previsioni di cui alla Legge 123/07, trasmettere una relazione annuale al Comitato di Coordinamento (della Vigilanza) di cui all'art. 7 del presente decreto.	220

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 51	<i>Organismi paritetici</i>		Non rivestendo natura pubblicistica e, segnatamente, funzione di pubblici ufficiali, i soggetti incaricati dagli organismi paritetici dell'effettuazione di sopralluoghi e consulenze non sono soggetti al dovere di denuncia di cui all'art. 331, quarto comma, del codice di procedura penale; in tal modo, sarà possibile che – come accade in molti Paesi dell'Unione europea – le aziende usufruiscano delle competenze del personale in parola per migliorare la propria organizzazione della sicurezza, senza temere che si possa produrre l'effetto boomerang dell'adozione di un provvedimento da parte dello stesso consulente, proprio relativamente agli ambienti di lavoro sui quali egli è chiamato ad operare e con riferimento ai problemi che, appunto, la consulenza che è stata richiesta ha lo scopo di superare. Gli stessi organismi, inoltre, avranno il compito di raccogliere le designazioni dei RLS territoriali o di comparto e di renderne informazione ad enti o aziende di competenza.	220
Art. 52	<i>Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità</i>		Sempre con funzione di sostegno alle attività in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese e di quelle degli organismi paritetici, il decreto legislativo prevede l'istituzione di un apposito fondo , finanziato, tra l'altro, da un contributo, in misura pari a due ore annue lavorative per ogni lavoratore, delle aziende che non hanno un rappresentante "interno" dei lavoratori per la sicurezza e per le quali, per quanto sopra esposto, dovrà operare un rappresentante per la sicurezza territoriale. Le modalità di finanziamento del fondo di sostegno saranno definite con decreto interministeriale entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Lo scopo del Fondo, è quello di sostenere le rappresentanze su base territoriale o di comparto ma anche le piccole e medie imprese e gli organismi paritetici, all'evidente scopo di favorire l'effettiva diffusione delle rispettive attività ed il conseguenziale, positivo, impatto – in termini di tutela della salute e sicurezza – sugli ambienti di lavoro.	220
			Comma 3 Si demanda ad un decreto interministeriale l'individuazione delle regole di funzionamento del fondo.	221
			Comma 4 Si prevede che il RLST debba informare il Fondo, tramite una relazione annuale, sulle attività svolte.	221
Sez. VIII	Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni delle malattie professionali	D.Lgs. 626/94, Titolo I, Capo VIII	La Sezione VIII dedicata alla "Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali" si apre con l'affermazione del principio, espresso al comma 1 dell'articolo 53: ogni documentazione rilevante in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere tenuta tramite "sistemi di elaborazione automatica di dati" .	221

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 53	<i>Tenuta della documentazione</i>		E' prevista la possibilità di procedere all'adempimento di obblighi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni per via telematica e quella di valutare, all'esito di un periodo temporale di dodici mesi, l'eliminazione o la semplificazione – per decreto – di obblighi di carattere burocratico, anche in materia di tutela delle condizioni di lavoro (es: libri paga e matricola). Nelle aziende ad articolazione complessa l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, sempre nel rispetto delle citate regole "generali", di cui al comma 2, in materia di immissione e validazione dei dati.	221
Art. 54	<i>Comunicazioni e trasmissione della documentazione</i>			222
Capo IV	Disposizioni penali		Si segnala a questo punto la totale rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro necessario per attuare il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 3 agosto 2007, n. 123.	223
Sez. I	Sanzioni			223
Art. 55	<i>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</i>	D.Lgs. 626/94, art. 89	Un discorso a parte meritano le novità in tema di sanzioni. Nell'intero provvedimento si è scelto nella quasi totalità dei casi di mantenere l'alternativa tra l'arresto e l'ammenda , le cui misure sono state, rispetto al passato, inasprite, talvolta in modo sensibile; ad esempio, l'omessa valutazione del rischio, oggi punita dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 626/1994 con la pena alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da € 1549 a € 4131 è nel decreto sanzionata con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da € 5.000 a € 15.000. Tuttavia, la mancata effettuazione della valutazione del rischio o la sua effettuazione gravemente incompleta comporta, costituendo tale previsione la più importante novità in materia di sanzioni rispetto al passato, l'arresto – non più alternativo rispetto all'ammenda – da sei a diciotto mesi (articolo 55, comma 2) per i datori di lavoro di aziende che svolgano attività con elevata pericolosità (aziende a rischio incidente rilevante o nelle quali vi siano rischi biologici, cancerogeni o ove si tratti, ove necessario per lo smaltimento, l'amianto). In queste ipotesi, è peraltro contemplato nel testo (articolo 302) un meccanismo in forza del quale al contravventore è consentito sostituire la pena da irrogare con il pagamento di una somma compresa tra € 8.000 e € 24.000 alla imprescindibile condizione che siano state ripristinate le regolari condizioni di lavoro. Si tratta, dunque, di una procedura non utilizzabile per tutte le fattispecie ma solo per quelle che consentono un ripristino delle condizioni di lavoro e che, per espressa previsione di legge (articolo 302), non è consentito utilizzare ove l'omissione abbia causato un infortunio sul lavoro e nei casi di condanne definitive per omicidio o lesioni gravi, se commessi con violazione di norme antinfortunistiche.	223

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 55	<i>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</i>	D.Lgs. 626/94, art. 89	Tuttavia, la mancata effettuazione della valutazione del rischio o la sua effettuazione gravemente incompleta comporta, costituendo tale previsione la più importante novità in materia di sanzioni rispetto al passato, l'arresto – non più alternativo rispetto all'ammenda – da sei a diciotto mesi (articolo 55, comma 2) per i datori di lavoro di aziende che svolgano attività con elevata pericolosità (aziende a rischio incidente rilevante o nelle quali vi siano rischi biologici, cancerogeni o ove si tratti, ove necessario per lo smaltimento, l'amianto). In queste ipotesi, è peraltro contemplato nel testo (articolo 302) un meccanismo in forza del quale al contravventore è consentito sostituire la pena da irrogare con il pagamento di una somma compresa tra € 8.000 e € 24.000 alla imprescindibile condizione che siano state ripristinate le regolari condizioni di lavoro. Si tratta, dunque, di una procedura non utilizzabile per tutte le fattispecie ma solo per quelle che consentono un ripristino delle condizioni di lavoro e che, per espressa previsione di legge (articolo 302), non è consentito utilizzare ove l'omissione abbia causato un infortunio sul lavoro e nei casi di condanne definitive per omicidio o lesioni gravi, se commessi con violazione di norme antinfortunistiche.	223
			Comma 3 Nei casi in cui il datore di lavoro non redige il documento di valutazione secondo le modalità o le indicazioni dettate dal presente decreto è punito con la sola ammenda da € 3.000 a € 9.000 a differenza di quanto previsto nella normativa precedente che prevedeva anche l'arresto.	223
			Comma 4 E' previsto il solo arresto da 6 a 18 mesi se la violazione avviene nelle aziende che operano in settori pericolosi. In caso di contravvenzione punita con il solo arresto l'imputato, se adempie tardivamente agli obblighi, può sostituire la pena con una somma tra gli € 8.000 e € 24.000 (rif. art. 302).	223
			Comma 4 lettera n) In caso di mancata consultazione del RLS in tutti i casi previsti dall'articolo 50 del presente decreto, la sanzione precedente (arresto o ammenda) è sostituita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria.	224
Art. 56	<i>Sanzioni per il preposto</i>	D.Lgs. 626/94, art. 90	Sono previste tre tipi di sanzioni per il preposto che non adempia agli obblighi previsti dall'articolo 19.	224
Art. 57	<i>Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 91	Inasprite le sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori.	224

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 58	<i>Sanzioni per il medico competente</i>	D.Lgs. 626/94, art. 92	Le sanzioni pecuniarie già previste dall'art. 92 del D.Lgs 626/1994 sono leggermente inasprite [lett a) e lett b)]. Inoltre è stato introdotto l'arresto fino a 3 mesi alternativo all'ammenda da € 1.000 a € 5.000 in caso di mancata visita agli ambienti di lavoro. Inserita la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 3.000 per la mancata comunicazione per iscritto dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata. E' prevista inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 10.500 per la violazione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni al Servizio sanitario nazionale dei dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori.	225
Art. 59	<i>Sanzioni per i lavoratori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 93	L'apparato sanzionatorio a carico dei lavoratori, pur conservando la natura penale, è stato parzialmente ridotto.	225
Art. 60	<i>Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo</i>		Si segnala l'introduzione della previsione di sanzioni (amministrative) anche a carico dei lavoratori autonomi, dei piccoli imprenditori (tra cui gli artigiani) e per i componenti dell'impresa familiare , finora non ricompresi nel novero dei soggetti obbligati e, quindi, nell'apparato sanzionatorio.	225
Sez. II	Disposizioni in tema di processo penale			201
Art. 61	<i>Esercizio dei diritti della persona offesa</i>		Detta disposizioni in tema di processo penale . Conferma l'obbligo di informativa ad INAIL e/o IPSEMA dell'esercizio dell'azione penale, affinché l'istituto competente eserciti tempestivamente l'azione di regresso. Introduce la legittimazione quali persone offese di organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari.	225
Titolo II	LUOGHI DI LAVORO	D.Lgs. 626/94, Titolo II D.P.R. 547/1955 Titolo II D.P.R. 303/1956	Il Titolo II del presente decreto legislativo costituisce il primo dei titoli "speciali" di tale provvedimento (Luoghi di lavoro e posti di lavoro), come tali intendendosi i titoli dedicati alla attuazione di specifiche direttive "particolari" in materia di salute e sicurezza rispetto a quella "quadro", la n. 89/391. Al riguardo, si puntualizza sin d'ora che tutti detti titoli sono stati riformulati tenendo conto innanzitutto delle previsioni delle direttive di volta in volta applicabili (e dei rispettivi allegati) le quali hanno costituito il parametro indefettibile di riferimento per individuare quale parte della normativa italiana - sia di attuazione delle previsioni comunitarie che previgente ad esse - mantenere intatta nella sua formulazione, quale modificare o integrare, quale trasformare in norma di buona tecnica, ed, infine, quale abrogare.	226

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
<i>segue</i> Titolo II	LUOGHI DI LAVORO	D.Lgs. 626/94, Titolo II D.P.R. 547/55 Titolo II D.P.R. 303/1956	Il primo risultato di tale metodologia di redazione dell'articolato è già visibile negli articoli dedicati ai "Luoghi di lavoro" di cui al Titolo II, il quale corrisponde agli omologhi Titoli II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e costituisce attuazione della direttiva 89/654/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza per i luoghi di lavoro, nonché di alcune disposizioni contenute, rispettivamente nei Titoli II del D.P.R., 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e D.P.R., 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro).	226
Capo I	Disposizioni generali		Secondo quanto disposto dal Capo I, i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del presente decreto legislativo.	226
Art. 62	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 30	Significativa l'estensione della definizione di luogo di lavoro ai campi, boschi ed altri terreni facenti parte dell'impresa agricola o forestale, ancorché esterni all'area edificata dell'azienda; tali luoghi, tuttavia, sono destinatari di specifiche misure nell'allegato IV.	226
Art. 63	<i>Requisiti di salute e di sicurezza</i>	D.Lgs. 626/94, art. 31	Viene espresso il dovere di adozione di particolari adeguamenti dei luoghi di lavoro in funzione delle eventuali diverse abilità dei lavoratori presenti.	226
Art. 64	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>	D.Lgs. 626/94, art. 32		227
Art. 65	<i>Locali sotterranei o semisotterranei</i>	D.P.R. 303/56, art. 8	La nuova formulazione appare consentire la deroga al divieto di impiego di tali locali per particolari esigenze tecniche, garantendo adeguate condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima; l'espressa autorizzazione per la deroga, tuttavia, appare limitata all'ulteriore ipotesi di utilizzo in difetto di particolari esigenze.	227
Art. 66	<i>Lavori in ambienti sospetti di inquinamento</i>	D.P.R. 547/55, Titolo VIII	Ulteriori misure specifiche sono rinvenibili in ragione della natura dell'agente presente negli ambienti (fisico, chimico, biologico, cancerogeno).	227
Art. 67	<i>Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio</i>	D.P.R. 303/56, art. 48	La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali (con oltre tre addetti), nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti deve costituire oggetto di specifica notificazione agli organi di vigilanza territorialmente competenti.	227
Capo II	Sanzioni			228
Art. 68	<i>Sanzioni per il datore di lavoro</i>	D.P.R. 547/55, Titoli XI D.P.R. 303/56, Titolo IV D.Lgs. 626/94, Titolo IX	Depenalizzazione della omessa notifica (da contravvenzione a sanzione amministrativa) ed aumento delle misure delle altre sanzioni delle contravvenzioni.	228

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Titolo III	USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE		Il Titolo III è suddiviso in tre capi dedicati all'uso delle attrezzature di lavoro, all'uso dei dispositivi di protezione individuale e agli impianti ed apparecchiature elettriche.	228
Capo I	Uso delle attrezzature di lavoro	D.P.R. 547/55. Titolo III D.Lgs. 626/94, Titolo III	Il Capo I corrisponde al Titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che ha recepito la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro nonché di alcune disposizioni normative di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni".	228
Art. 69	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 34	Viene eliminata dalla declaratoria la definizione di lavoro in quota, le cui disposizioni sono state riallocate nell'ambito del Titolo IV, Capo II.	228
Art. 70	<i>Requisiti di sicurezza</i>	D.Lgs. 626/94, artt. 28 e 36	Le attrezzature di lavoro devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del presente decreto legislativo.	229
Art. 71	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>	D.Lgs. 626/94, art. 35	Viene introdotto l' obbligo di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII, ad opera di ASL ed ISPEL, ovvero di soggetti da essi incaricati.	229
Art. 72	<i>Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso</i>	D.Lgs. 626/94, art. 6	Vengono estesi i doveri del fornitore , allo scambio di documentazione con il datore di lavoro utilizzatore, inclusiva dell'indicazione dei soggetti incaricati dell'utilizzo e dell'avvenuta relativa formazione.	231
Art. 73	<i>Informazione e formazione</i>	D.Lgs. 626/94, artt. 37 e 38	Rinvio alla Conferenza Stato - Regioni per l'identificazione delle attrezzature di lavoro per le quali sia necessario il possesso di specifiche abilitazioni.	232
Capo II	Uso dei dispositivi di protezione individuale	D.Lgs. 626/94, Titolo IV	Il Capo II corrisponde al Titolo IV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, a sua volta attuativo della direttiva 89/656/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute per l'uso da parte di lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro.	232
Art. 74	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 40	Interessante la distinzione , con riferimento ai materiali sportivi, alla finalità dell'impiego , quale elemento di esclusione dal campo di applicazione.	232
Art. 75	<i>Obbligo di uso</i>	D.Lgs. 626/94, art. 41		233
Art. 76	<i>Requisiti dei DPI</i>	D.Lgs. 626/94, art. 42		233

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 77	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>	D.Lgs. 626/94, art. 43		233
Art. 78	<i>Obblighi dei lavoratori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 44		234
Art. 79	<i>Criteri per l'individuazione e l'uso</i>	D.Lgs. 626/94, art. 45	Rinvia all'allegato VIII.	235
Capo III	Impianti e apparecchiature elettriche	D.P.R. 547/55, titolo VII	Il Capo III prende in considerazione le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica . Le previsioni in esso contenute derivano da disposizioni scaturenti dal D.P.R. n. 547/1955 nonché dalle normative di buona tecnica esistenti.	235
Art. 80	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>			235
Art. 81	<i>Requisiti di sicurezza</i>		Rinvia all'allegato IX.	236
Art. 82	<i>Lavori sotto tensione</i>		Per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché, tra l'altro i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione.	236
Art. 83	<i>Lavori in prossimità di parti attive</i>	D.P.R. 547/55, capo II D.P.R. 164/59 art. 11	Consente due alternative: - distanze determinate (tab. 1 all. IX) oppure - misure organizzative e procedurali secondo norme tecniche	237
Art. 84	<i>Protezioni dai fulmini</i>	D.P.R. 547/55, art. 286		237
Art. 85	<i>Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature</i>	D.P.R. 547/55, art. 329		237
Art. 86	<i>Verifiche</i>	D.P.R. 547/55, art. 328 D.P.R. 462/01	Le verifiche sono estese a tutti gli impianti elettrici e di protezione dalla scariche atmosferiche.	237
Art. 87	<i>Sanzioni a carico del datore di lavoro</i>	D.P.R. 547/55, Titoli XI D.Lgs.626/94, Titolo IX		238

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Titolo IV	CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI		Il Titolo IV è costituito dal Capo I, comprendente le "Misure per la salute e sicurezza nei dei cantieri temporanei o mobili" e dal Capo II, nel quale si rinviengono le "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota".	238
Capo I	Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili	D.Lgs. 494/96 D.P.R. 222/2003	Il Capo I è costituito da un articolato derivante dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, che rappresenta il recepimento della direttiva 92/57/CEE, e da una serie di allegati derivanti dal citato decreto legislativo e dal D.P.R. n. 222/2003, quest'ultimo concernente il "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109".	238
Art. 88	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 494/96 art. 1	Il campo di applicazione resta invariato rispetto alla normativa previgente, salvo una sua significativa estensione anche a quelle attività svolte direttamente con proprie maestranze ovvero con soli lavoratori autonomi, con le limitazioni degli obblighi di cui all'art. 90, comma 9, lett. c), secondo periodo.	238
Art. 89	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 494/96, art. 2	Di particolare interesse sono le nuove definizioni di due fondamentali figure: - il responsabile dei lavori che viene definito soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento, come già previsto dalla novella introdotta dal D.Lgs. 528/99 al D.Lgs. 494/96; - l' impresa affidataria che è definita quale impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi; - idoneità tecnico-professionale : possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera. Significativo il riferimento alle capacità organizzative ed alla disponibilità di risorse, umane e materiali.	239
Art. 90	<i>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</i>	D.Lgs. 494/96, art. 3	Commi 3 e 4 Contrariamente a quanto prescritto dalla precedente legge, con il nuovo decreto, al fine di rendere la disciplina più aderente alla direttiva 92/57/CE, il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione ogni qualvolta si prevede in cantiere la presenza di più imprese, anche non contemporanea , a prescindere da altri fattori quali la durata o i particolari rischi. Inoltre, particolarmente significativa la espressa statuizione - invero già desumibile dal contesto precedente - dell'ipotesi di coincidenza del soggetto committente con l'impresa esecutrice , ai fini della pluralità delle imprese.	240

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 90	<i>Obblighi del committente o del responsabile dei lavori</i>	D.Lgs. 494/96, art. 3	<p>Comma 9</p> <p>È un comma che farà molto discutere per molteplici aspetti. Il comma richiede la verifica dei requisiti tecnici professionali dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, contrariamente al passato, specifica i contenuti della verifica. Questa deve essere effettuata secondo le modalità stabilite all'allegato XVII, il quale prevede l'acquisizione di una lunga serie di documenti (tra cui anche il D.U.R.C.) che, unitamente alle dichiarazioni sull'organico medio annuo, della denuncia dei lavoratori all'INAIL, INPS e Casse Edili e al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti devono essere trasmessi all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, pena la sospensione del titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento, ove manchi il Documento Unico di Regolarità Contributiva.</p> <p>Nel caso di lavori privati, questi accertamenti sono sostituiti con l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'allegato XVII e al contratto collettivo applicato.</p>	240
			<p>Comma 10</p> <p>Si introduce un altro caso di sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo all'esecuzione dell'intervento: assenza del piano di sicurezza e coordinamento o del fascicolo degli interventi ulteriori o della notifica preliminare, quando previsti. L'organo di vigilanza in tali casi comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente il titolo.</p>	241
			<p>Comma 11</p> <p>Viene introdotta un'ulteriore distinzione tra opere pubbliche (soggette anche al D.Lgs. 163/06) e lavori privati, prevedendo in favore di questi ultimi una semplificazione, salvo quelli soggetti a permesso a costruire. La semplificazione consiste nel venir meno dell'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione, fermi restando l'obbligo di nomina di quello per l'Esecuzione in ipotesi di pluralità di imprese, il quale curerà direttamente la redazione del PSC e la predisposizione del fascicolo di sicurezza di cantiere (art. 92, comma 2). Analogamente, sugli stessi presupposti, è semplificata la documentazione che il committente/responsabile dei lavori deve acquisire dall'impresa esecutrice, ai sensi del medesimo art. 90, comma 9, lettere a) (idoneità) e b) (regolarità contributiva e contrattuale).</p>	241
Art. 91	<i>Obblighi del coordinatore per la progettazione</i>	D.Lgs. 494/96, art. 4	I compiti del coordinatore per la progettazione restano invariati: egli infatti redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo. I contenuti del PSC sono stati modificati e sono riportati nel dettaglio nell'allegato XV. Quelli del fascicolo sono stati inseriti <i>ex novo</i> nell'allegato XVI.	241

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 92	<i>Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</i>	D.Lgs. 494/96, art. 5	I compiti del coordinatore per l'esecuzione dei lavori restano invariati rispetto alla normativa previgente, salvo la loro estensione per i lavori commissionati da privati, per i quali - ove non soggetti a permesso a costruire - includono la redazione del PSC e la predisposizione del fascicolo di sicurezza. Inoltre, il Coordinatore per l'Esecuzione è chiamato ad una diretta verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Si è recuperata una parte dell'art. 15 D.Lgs. 494/96, già abrogato dal D.Lgs. 528/99.	242
Art. 93	<i>Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori</i>	D.Lgs. 494/96, art. 6	Anche le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori restano invariate.	242
Art. 94	<i>Obblighi dei lavoratori autonomi</i>	D.Lgs. 494/96, art. 7	I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri che ai fini della sicurezza, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.	243
Art. 95	<i>Misure generali di tutela</i>	D.Lgs. 494/96, art. 8	Restano invariate le misure generali di tutela.	243
Art. 96	<i>Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti</i>	D.Lgs. 494/96, art. 9	Rispetto a quanto già indicato nell'art. 9 del D.Lgs. 494/96, l'articolo 96 introduce i seguenti obblighi : - predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; - cura della disposizione o dell' accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; - cura della protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute.	243
Art. 97	<i>Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria</i>		Questo articolo costituisce una novità rispetto alla normativa precedente. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati , e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre, verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.	244

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 98	<i>Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori</i>	D.Lgs. 494/96, art. 10	Sono riportati i requisiti di formazione che devono possedere i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione. Per quanto riguarda la formazione universitaria si fa riferimento al Decreto Ministeriale 4 agosto 2000 ovvero al Decreto Ministeriale 5 maggio 2004 ovvero al Decreto ministeriale 16 marzo 2007, identificando classi di lauree e distinguendole tra lauree magistrali o specialistiche (1 anno di esperienza richiesti), da quelle ordinarie (due anni di esperienza richiesti).	244
Art. 99	<i>Notifica preliminare</i>	D.Lgs. 494/96, art. 11	Sono cambiati anche i casi in cui è necessario effettuare la notifica preliminare . I nuovi casi sono: - cantieri in cui si prevede la presenza di più imprese , anche non contemporanea; - cantieri in cui operi una sola impresa e l'entità dei lavori è di almeno 200 uomini giorno . Inoltre, sono soggetti a notifica i cantieri che inizialmente non erano soggetti all'obbligo di notifica preliminare ma che, per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera, richiedono la presenza di più imprese, anche non contemporanea. I particolari rischi di cui all'allegato XI, analoghi a quelli recati dall'allegato II del D.Lgs. 494/96, quindi, diventano determinanti ai soli fini dei contenuti del P.S.C.	245
Art. 100	<i>Piano di sicurezza e di coordinamento</i>	D.Lgs. 494/96, art. 12	Altra novità di grande rilievo è la ridefinizione dei contenuti dei piani di sicurezza e coordinamento , sia in termini generali (secondo il nuovo art. 100) e sia in termini particolari (secondo l'allegato XV). IL PSC diventa sempre più un documento progettuale, più orientato al risolvere problemi organizzativi ed interferenziali che ai rischi specifici delle imprese esecutrici. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV. Con particolare riferimento all'estensione del dovere di stima dei costi della sicurezza, assume particolare ed innovativo significato il punto 4 dell'allegato XIV.	246

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 100	<i>Piano di sicurezza e di coordinamento</i>	D.Lgs. 494/96, art. 12	Nuovamente si propone la distinzione tra opere soggette al D.Lgs. 163/06 (appalti pubblici) e non (appalti privati). Nel secondo caso i doveri di stima dei costi si limitano a quelli generati dal P.S.C. e - tendenzialmente - non si spingono ai costi derivanti dai rischi specifici dell'impresa esecutrice; ciò viene realizzato mediante una specifica elencazione delle voci. Si segnala come, pur essendo inserito nell'allegato relativo al PSC, vi sia una specificazione relativa a lavori - pubblici - non soggetti a PSC: per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. In ogni caso, la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.	246
Art. 101	<i>Obblighi di trasmissione</i>	D.Lgs. 494/96, art. 13	Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria , la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.	246
Art. 102	<i>Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza</i>	D.Lgs. 494/96, art. 14	Il testo dell'articolo rimane invariato rispetto alla precedente normativa.	247
Art. 103	<i>Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora</i>	D.Lgs. 494/96, art. 16	L' emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.	247
Art. 104	<i>Modalità attuative di particolari obblighi</i>	D.Lgs. 494/96, art. 14	Rimangono invariate rispetto alla normativa precedente.	247

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Capo II	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota	D.P.R. 547/55 D.P.R. 164/56 D.Lgs. 494/1996 D.Lgs. 626/1994 D.Lgs. 235/2003	Il Capo II è costituito da un articolato parzialmente derivante dal D.P.R. n. 547/55, dal D.P.R. n. 164/56, dal decreto legislativo n. 494 del 1996, dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dal decreto legislativo n. 235 del 2003; tale <i>corpus</i> è assistito da una serie di allegati derivanti dai decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 2 settembre 1968 (riconoscimento di efficacia); 23 marzo 1990, n. 115 (riconoscimento di efficacia); 27 marzo 1998 (trabattelli); 23 marzo 2000 (scale portatili); 6 agosto 2004 (laboratori certificazione), oltre che dagli accordi Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (lavori in quota) e 16 marzo 2006 (bevande alcoliche) e dalle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 46 del 2000 e n. 25 del 2006.	247
Sez. I	Campo di applicazione			247
Art. 105	<i>Attività soggette</i>		Le disposizioni si applicano ai cantieri temporanei o mobili ed ad ogni altra attività lavorativa.	247
Art. 106	<i>Attività escluse</i>		Le disposizioni di questo articolo non si applicano a: a) i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali ; b) le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; c) i lavori svolti in mare .	248
Art. 107	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/1994, art. 34	Il lavoro in quota è definito in questo articolo quale attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.	248
Sez. II	Disposizioni di carattere generale			248
Art. 108	<i>Viabilità nei cantieri</i>	D.P.R. 164/1956, art. 4, c. 1	Le disposizioni sono rimaste invariate.	248
Art. 109	<i>Recinzione del cantiere</i>		Questo articolo costituisce una novità. Il cantiere , in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.	248
Art. 110	<i>Luoghi di transito</i>	D.P.R. 164/1956, art. 5	Nulla è variato rispetto alle corrispondenti disposizioni precedenti.	248
Art. 111	<i>Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota</i>	D.Lgs. 626/94, art. 36-bis	L'unica novità è costituita dal comma 8 secondo il quale il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.	249

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 112	<i>Idoneità delle opere provvisoria</i>	D.P.R. 164/56, art. 7	Le disposizioni del comma 1 restano invariate.	250
		Circ. Min. Lav. 46/2000	Comma 2 Diversamente dalla normativa precedente recita che prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei. Tale verifica va effettuata secondo le indicazioni riportate nell'allegato XIX.	250
Art. 113	<i>Scale</i>	D.P.R. 547/55, art. 16	Comma 1 Le disposizioni per le scale fisse a gradini restano invariate.	250
		D.P.R. 547/55, art. 17	Comma 2 Le disposizioni relative alle scale a pioli non differiscono rispetto alla normativa precedente.	250
			Comma 3 Le disposizioni per le scale semplici portatili (a mano) restano invariate. Unica novità è costituita da alcune precisazioni sui pioli delle scale in legno . I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti.	250
		D.P.R. 547/55, art. 18. D.P.R. 164/56, art. 8, c. 7	Comma 4 Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, nulla cambia rispetto alla normativa precedente	250
		D.P.R. 547/55, art. 19	Comma 5 Quando l'uso delle scale comporti pericolo di sbandamento, le disposizioni normative restano invariate.	251
		D.Lgs. 626/94, art. 36-ter	Comma 6 e 7 Gli obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli non hanno subito modifiche rispetto alla normativa precedente.	251
		D.P.R. 547/55, art. 20	Comma 8 Nulla cambia circa l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili).	251
		D.P.R. 547/55, art. 21	Comma 9 Anche per le scale doppie la normativa non cambia.	251
		D.M. 23 marzo 2000	Comma 10 È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo riportate nei commi 3, 8 e 9 dell'articolo 113 del decreto legislativo per le scale portatili conformi all'allegato XX .	252

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 114	<i>Protezione dei posti di lavoro</i>	D.P.R. 164/56, art. 9		252
Art. 115	<i>Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto</i>		In linea generale si tratta di una nuova disposizione. Comma 1 Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature.	252
			Comma 2 Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.	252
			Comma 3 Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisoriali.	252
			Comma 4 Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anti-caduta.	252
Art. 116	<i>Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi</i>	D.Lgs. 626/94, art. 36-quinquies. Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 26/1/06		252

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81	Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 117 <i>Lavori in prossimità di parti attive</i>	D.P.R. 547/1956, Capo II D.P.R. 164/1956, art. 11	<p>È riferito ai lavori in quota e postula il rispetto dell'art. 83 D.Lgs. 81/08, nelle due alternative opzioni (distanze o modalità). Questo articolo costituisce una novità rispetto alla normativa precedente.</p> <p>Comma 1 Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.</p>	253
		<p>Comma 2 La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.</p>	254
Sez. III	Scavi e fondazioni		254
Art. 118	<i>Splateamento e sbancamento</i>	D.P.R. 164/56, art. 12	254
Art. 119	<i>Pozzi, scavi e cunicoli</i>	D.P.R. 164/56, art. 13	254
Art. 120	<i>Deposito di materiali in prossimità degli scavi</i>	D.P.R. 164/56, art. 14	255
Art. 121	<i>Presenza di gas negli scavi</i>	D.P.R. 164/56, art. 15	255
Sez. IV	Ponteggi e impalcature in legname		256
Art. 122	<i>Ponteggi ed opere provvisionali</i>	D.P.R. 164/56, art. 16	256

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 123	<i>Montaggio e smontaggio delle opere provvisoria</i>	D.P.R. 164/56, art. 17		256
Art. 124	<i>Deposito di materiali sulle impalcature</i>	D.P.R. 164/56, art. 18		256
Art. 125	<i>Disposizione dei montanti</i>	D.P.R. 164/56, art. 20		256
Art. 126	<i>Parapetti</i>	D.P.R. 164/56, art. 21, solo primo periodo c. 1		256
Art. 127	<i>Ponti a sbalzo</i>	D.P.R. 164/1956, art. 25, c. 1		257
Art. 128	<i>Sottoponti</i>	D.P.R. 164/1956, art. 27		257
Art. 129	<i>Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio</i>	D.P.R. 164/1956, art. 28		257
Art. 130	<i>Andatoie e passerelle</i>	D.P.R. 164/1956, art. 29	Rispetto alla normativa precedente è stato eliminato l'ultimo periodo che così recitava: "Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiède."	257
Sez. V	<i>Ponteggi fissi</i>			258
Art. 131	<i>Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego</i>	D.P.R. 164/56, art. 30 e D.Lgs. 626/94, art. 36- <i>quater</i>	Il presente articolo è stato formulato integrando l'art. 30 del D.P.R. 164/1956 con l'art. 36- <i>quater</i> del D.Lgs. 626/1994 come segue: Comma 1 La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non , sono disciplinati dalle norme della presente V Sezione.	258
			Comma 2 Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l' autorizzazione alla costruzione ed all'impiego , corredando la domanda di una relazione.	258
			Comma 3 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.	258

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
segue Art. 131	<i>Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego</i>	D.P.R. 164/56, art. 30 e D.Lgs. 626/94, art. 36- <i>quater</i>	Comma 4 Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interesse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.	258
			Comma 5 L' autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.	258
			Comma 6 Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione e delle istruzioni e schemi.	258
			Comma 7 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell' ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.	258
Art. 132	<i>Relazione tecnica</i>	D.P.R. 164/56, art. 31		258
Art. 133	<i>Progetto</i>	D.P.R. 164/56, art. 32		259
Art. 134	<i>Documentazione</i>		Nuova formulazione per quanto riguarda la documentazione relativa ai ponteggi . Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota. I contenuti del Pi.M.U.S. sono riportati nell'allegato XXII. Le eventuali modifiche al ponteggio , che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.	259
Art. 135	<i>Marchio del fabbricante</i>	D.P.R. 164/56, art. 34		259

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 136	<i>Montaggio e smontaggio</i>	D.P.R. 164/56, parte dell'art. 36 D.Lgs. 626/1994, art. 36 -quater Accordo Stato, Regioni e Province Autonome 26/1/ 2006		259
Art. 137	<i>Manutenzione e revisione</i>	D.P.R. 164/56, art. 37		261
Art. 138	<i>Norme particolari</i>	D.P.R. 164/56, art. 38		261
Sez. VI	Ponteggi mobili			261
Art. 139	<i>Ponti su cavalletti</i>	D.P.R. 164/56, art. 51	Articolo semplificato rispetto alla vecchia normativa. Per i ponti su cavalletti è previsto che non debbano aver altezza superiore a metri 2 e non debbano essere montati sugli impalcati dei ponteggi.	261
Art. 140	<i>Ponti su ruote a torre</i>	D.P.R. 164/56, art. 52 e D.M. 27/3/98		261
Sez. VII	Costruzioni edilizie			262
Art. 141	<i>Strutture speciali</i>	D.P.R. 164/56, art. 63		262
Art. 142	<i>Costruzioni di archi, volte e simili</i>	D.P.R. 164/56, art. 64		262
Art. 143	<i>Posa delle armature e delle centine</i>	D.P.R. 164/56, art. 65		262
Art. 144	<i>Resistenza delle armature</i>	D.P.R. 164/56, art. 66		262
Art. 145	<i>Disarmo delle armature</i>	D.P.R. 164/56, art. 67		263

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 146	<i>Difesa delle aperture</i>	D.P.R. 164/56, art. 68		263
Art. 147	<i>Scale in muratura</i>	D.P.R. 164/56, art. 69		263
Art. 148	<i>Lavori speciali</i>	D.P.R. 164/56, art. 69		263
Art. 149	<i>Paratoie e cassoni</i>	D.Lgs. 494/96, allegato IV, sezione II	Rispetto alla vecchia normativa la costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto . Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.	264
Sez. VIII	Demolizioni			264
Art. 150	<i>Rafforzamento delle strutture</i>	D.P.R. 164/56, art. 71		264
Art. 151	<i>Ordine delle demolizioni</i>	D.P.R. 164/56, art. 72	Rispetto alla normativa precedente è stato eliminato il programma di demolizione in quanto assorbito dal PSC e POS.	264
Art. 152	<i>Misure di sicurezza</i>	D.P.R. 164/56, art. 73		264
Art. 153	<i>Convogliamento del materiale di demolizione</i>	D.P.R. 164/56, art. 74		265
Art. 154	<i>Sbarramento della zona di demolizione</i>	D.P.R. 164/56, art. 75		265
Art. 155	<i>Demolizione per rovesciamento</i>	D.P.R. 164/56, art. 76		265
Art. 156	<i>Verifiche</i>		Il nuovo articolo recita che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale , sentita la Commissione Consultiva Permanente, può stabilire l' obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni , stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.	266
Capo III	Sanzioni			266
Art. 157	<i>Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori</i>			266
Art. 158	<i>Sanzioni per i coordinatori</i>			266

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 159	<i>Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti</i>			266
Art. 160	<i>Sanzioni per i lavoratori</i>			267
Titolo V	SEGNALITICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	D.Lgs. 493/96	Le disposizioni contenute al Titolo V sono quelle del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, di attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.	267
Capo I	Disposizioni generali			267
Art. 161	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 493/96, art. 1		267
Art. 162	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 493/96, art. 1		267
Art. 163	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>	D.Lgs. 493/96, artt. 2, 3 e 5	Rinvia agli allegati da XXIV a XXXII. L'allegato XXVIII è dedicato espressamente alla viabilità interna.	268
Art. 164	<i>Informazione e formazione</i>	D.Lgs. 493/96, art. 4		269
Capo II	Sanzioni			269
Art. 165	<i>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente</i>	D.Lgs. 493/96, art. 8, c. 1		269
Art. 166	<i>Sanzioni a carico del preposto</i>	D.Lgs. 493/96, art. 8, c. 2		269
Titolo VI	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	D.Lgs. 626/94, Titolo V	Il Titolo VI corrisponde al Titolo V del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della direttiva 90/269/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi che comporta, tra l'altro, rischi dorso-lombari per i lavoratori.	269
Capo I	Disposizioni generali			269
Art. 167	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 47		269

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 168	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>	D.Lgs. 626/94, art. 48	Rinvia all'allegato XXXIII.	270
Art. 169	<i>Informazione, formazione e addestramento</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49		270
Capo II	Sanzioni	D.Lgs. 626/94, Titolo IX		271
Art. 170	<i>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente</i>			271
Art. 171	<i>Sanzioni a carico del preposto</i>			271
Titolo VII	ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	D.Lgs. 626/94, Titolo VI	Il Titolo VII corrisponde al Titolo VI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videotermini.	271
Capo I	Disposizioni generali			271
Art. 172	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 50		271
Art. 173	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 51		271
Capo II	Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti			272
Art. 174	<i>Obblighi del datore di lavoro</i>	D.Lgs. 626/94, art. 52	Rinvia all'allegato XXXIV.	272
Art. 175	<i>Svolgimento quotidiano del lavoro</i>	D.Lgs. 626/94, art. 54	È stato eliminato il requisito dell'utilizzo continuativo ed ininterrotto per almeno quattro ore , rinviando alla contrattazione collettiva la definizione delle interruzioni (pause o cambio attività) che, comunque, debbono essere effettive. Solo per la mancata previsione dalla contrattazione di tali ipotesi, residualmente, la pausa/cambio attività dovrà essere di quindici minuti ogni centoventi di uso continuativo ed ininterrotto, senza possibilità di cumulo.	272
Art. 176	<i>Sorveglianza sanitaria</i>	D.Lgs. 626/94, art. 55	Viene espressamente riferita ai dispositivi di correzione speciali, la funzionalità visiva .	273

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 177	<i>Informazione e formazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 56		273
Capo III	Sanzioni	D.Lgs. 626/94, Titolo IX		273
Art. 178	<i>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente</i>			273
Art. 179	<i>Sanzioni a carico del preposto</i>			274
Titolo VIII	AGENTI FISICI	La normativa essenziale previgente è richiamata nei rispettivi capi, difettando nella legislazione nazionale una disciplina di portata generale	Il Titolo VIII è suddiviso nei seguenti Capi: Capo I: Disposizioni generali Capo II: Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore il lavoro Capo III: Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni Capo IV: Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici Capo V: Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali Capo VI: Sanzioni.	274
Capo I	Disposizioni generali		Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che trovano applicazione nei confronti di tutti gli agenti fisici disciplinati dal titolo in materia, di valutazione dei rischi, di disposizioni volte ad eliminare o ridurre i rischi di informazione e formazione dei lavoratori, nonché di sorveglianza sanitaria.	274
Art. 180	<i>Definizioni e campo di applicazione</i>		Viene definito, nella sua generalità, l' agente fisico .	274
Art. 181	<i>Valutazione dei rischi</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>sexiesdecies</i>	Vengono generalizzate alcune previsioni già presenti per particolari rischi fisici, con la codificazione dell' obbligo di valutazione dei rischi fisici . La valutazione dei rischi è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale , da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia: generalizzato il coinvolgimento del S.P.P., nonché la cadenza quadriennale, ancorché fosse prevista – per alcuni agenti – quinquennale.	274

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 182	<i>Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi</i>		Vengono generalizzate alcune previsioni già presenti per particolari rischi fisici.	275
Art. 183	<i>Lavoratori particolarmente sensibili</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>septiesdecies</i>	Vengono generalizzate alcune previsioni già presenti per particolari rischi fisici.	275
Art. 184	<i>Informazione e formazione dei lavoratori</i>	D.Lgs. 187/05, art. 6	Vengono generalizzate alcune previsioni già presenti per particolari rischi fisici.	275
Art. 185	<i>Sorveglianza sanitaria</i>		Vengono generalizzate alcune previsioni già presenti per particolari rischi fisici.	276
Art. 186	<i>Cartella sanitaria e di rischio</i>	D.Lgs. 187/05, art. 8 D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>vicies</i>	Vengono generalizzate alcune previsioni già presenti per particolari rischi fisici.	276
Capo II	Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro	D.Lgs. 626/94, Titolo V-bis	Il Capo II determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall' esposizione al rumore durante il lavoro e, in particolare, per l'udito. Corrisponde al Titolo V-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 che ha dato attuazione alla direttiva 2003/10/CE.	276
Art. 187	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>bis</i>		276
Art. 188	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>ter</i>		276
Art. 189	<i>Valori limite di esposizione e valori di azione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>quater</i>		277
Art. 190	<i>Valutazione del rischio</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>quinquies</i>		277
Art. 191	<i>Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile</i>		Ove sussista un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un' esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione , adottando particolari misure di prevenzione sanitaria e protezione.	278

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 192	Misure di prevenzione e protezione	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>sexies</i>		278
Art. 193	Uso dei dispositivi di protezione individuali	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>septies</i>		279
Art. 194	Misure per la limitazione dell'esposizione	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>opties</i>		280
Art. 195	Informazione e formazione dei lavoratori	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>nonies</i>		280
Art. 196	Sorveglianza sanitaria	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>decies</i>	Il superamento del valore di azione (e non di esposizione) consente l' estensione della sorveglianza sanitaria su richiesta dei lavoratori avallata dal Medico Competente; precedentemente la richiesta del lavoratore e la valutazione del medico competente, ai fini dell'estensione della sorveglianza, erano requisiti alternativi, mentre con il presente decreto costituiscono entrambi condizioni necessarie.	280
Art. 197	Deroghe	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>undecies</i>		280
Art. 198	Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>duodecies</i>	Viene, in senso innovativo, fatto espresso riferimento ai settori della musica e dei call center , prima non evidenziate, mentre rinvia alla Conferenza Stato Regioni per l'emanazione delle linee guida.	281
Capo III	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione vibrazioni	D.Lgs. 187/2005	Il Capo III introduce le disposizioni relative al decreto legislativo n. 187 del 2005 che ha dato attuazione alla direttiva 2002/44/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche .	281
Art. 199	Campo di applicazione	D.Lgs. 187/05, art. 1		281
Art. 200	Definizioni	D.Lgs. 187/05, art. 2	Vengono introdotte le definizioni di esposizione giornaliera, sia al sistema mano-braccio che al corpo intero .	281
Art. 201	Valori limite di esposizione e valori d'azione	D.Lgs. 187/05, art. 3		282

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 202	<i>Valutazione dei rischi</i>	D.Lgs. 187/05, art. 4	Rinvia all'allegato XXXV, lettera A (mano-braccio). Rinvia all'allegato XXXV, lettera B (corpo intero).	282
Art. 203	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>	D.Lgs. 187/05, art. 5		283
Art. 204	<i>Sorveglianza sanitaria</i>	D.Lgs. 187/05, art. 7	Viene eliminata la possibilità di soggezione a sorveglianza sanitaria (oltre che nei casi di superamento del valore di azione) a semplice richiesta del lavoratore , rimanendo invece la possibile sua estensione ad impulso del medico competente.	284
Art. 205	Deroghe	D.Lgs. 187/05, art. 9		284
Capo IV	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici	D.Lgs. 626/94, titolo V <i>ter</i>	Il Capo IV e le disposizioni ivi contenute sono state mutate dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, di attuazione della direttiva 2004/40/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici .	285
Art. 206	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>terdecies</i>		285
Art. 207	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49§ <i>quaterdecies</i>		285
Art. 208	<i>Valori limite di esposizione e valori d'azione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>quaterdecies</i>	Rinvia per i: - valori limite di esposizione, all'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1; - valori di azione, all'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.	285
Art. 209	<i>Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>sexiesdecies</i>		285
Art. 210	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>septiesdecies</i>		287
Art. 211	<i>Sorveglianza sanitaria</i>	D.Lgs. 626/94, art. 49 <i>noviesdecies</i>		287
Art. 212	<i>Linee guida</i>		Rinvia al Ministero della Salute per l'elaborazione - entro due anni - delle linee guida per l'applicazione del presente Capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di Risonanza Magnetica .	288

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Capo V	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali		Il Capo V prevede l'attuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dalle radiazioni ottiche artificiali di cui alla direttiva 2006/25/CE. Al riguardo, si segnala che sono state trasfuse nel presente decreto le disposizioni approvate dal Consiglio dei Ministri, in via preliminare, nella seduta del 27 febbraio 2008, in sede di attuazione della direttiva in argomento, inserita all'Allegato B della legge n. 13/2007 (legge comunitaria 2006).	288
Art. 213	<i>Campo di applicazione</i>		Introduce la valutazione delle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.	288
Art. 214	<i>Definizioni</i>		Vengono introdotte le seguenti definizioni: a) radiazioni ottiche : tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 1) radiazioni ultraviolette : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 m), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm); b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; c) radiazione laser : radiazione ottica prodotta da un laser; d) radiazione non coerente : qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser.	288
Art. 215	<i>Valori limite di esposizione</i>		Rinvia per: - radiazioni incoerenti, all'allegato XXXVII, Parte I; - radiazioni laser, all'allegato XXXVII, Parte II.	289
Art. 216	<i>Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi</i>			289
Art. 217	<i>Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi</i>			290
Art. 218	<i>Sorveglianza sanitaria</i>			291

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81	Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Capo VI	Sanzioni		291
Art. 219	<i>Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente</i>		291
Art. 220	<i>Sanzioni a carico del medico competente</i>		292
Titolo IX	SOSTANZE PERICOLOSE	Il Titolo IX è suddiviso in quattro capi dedicati il primo alla Protezione da agenti chimici, il secondo alla Protezione da agenti cancerogeni e mutageni, il terzo alla Protezione dai rischi connessi all'esposizione ad amianto e il quarto alle sanzioni.	292
Capo I	Protezione da agenti chimici	D.Lgs. 626/94, Titolo VII-bis	292
Art. 221	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 72 bis	292
Art. 222	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 72 ter	292
Art. 223	<i>Valutazione dei rischi</i>	D.Lgs. 626/04, art. 72 quater	292
Art. 224	<i>Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi</i>	D.Lgs. 626/94, art. 72 quinquies	La problematica indicazione di "moderato" è stata sostituita dalla più elementare indicazione di "basso".
Art. 225	<i>Misure specifiche di protezione e di prevenzione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 72 sexies	Il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare la misurazione degli agenti con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI.
Art. 226	<i>Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze</i>	D.Lgs. 626/04, art. 72 septies	296
Art. 227	<i>Informazione e formazione per i lavoratori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 72 octies	297

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 228	<i>Divieti</i>	D.Lgs. 626/94, art. 72 <i>nonies</i>	Rinvia all'allegato XL per agenti vietati e salvo eccezioni.	298
Art. 229	<i>Sorveglianza sanitaria</i>	D.Lgs. 626/94, art. 72 <i>decies</i>		298
Art. 230	<i>Cartelle sanitarie e di rischio</i>	D.Lgs. 626/94, art. 72 <i>undecies</i>	Viene meno lo specifico dovere di trasmissione delle cartelle sanitarie e di rischio, alla cessazione del rapporto, all'ISPEL.	299
Art. 231	<i>Consultazione e partecipazione dei lavoratori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 72 <i>duodecies</i>		300
Art. 232	<i>Adeguamenti normativi</i>	D.Lgs. 626/94, art. 72 <i>terdecies</i>		300
Capo II	Protezione da agenti cancerogeni e mutageni	D.Lgs. 626/94, Titolo VII	Il Capo II corrisponde al Titolo VII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come sostituito dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66, di attuazione delle direttive 97/42/CE e 99/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CE in materia di protezione di lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.	301
Sez. I	Disposizioni generali			301
Art. 233	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 60		301
Art. 234	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 61	Rinvia, per la definizione di una sostanza, un preparato o un processo all'allegato XLII, nonché, per quella di una sostanza o di un preparato emessi durante un processo previsto, all'allegato XLIII.	301
Sez. II	Obblighi del datore di lavoro			302
Art. 235	<i>Sostituzione e riduzione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 62		302
Art. 236	<i>Valutazione del rischio</i>	D.Lgs. 626/94, art. 63	Permane l'obbligo di periodicità triennale della valutazione.	302
Art. 237	<i>Misure tecniche, organizzative, procedurali</i>	D.Lgs. 626/94, art. 64		303

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 238	Misure tecniche	D.Lgs. 626/94, art. 65	Già designate quali misure "igieniche", viene esteso il divieto , in aree con presenza degli agenti in argomento, di usare pipette a bocca e applicare cosmetici .	304
Art. 239	Informazione e formazione	D.Lgs. 626/94, art. 66		304
Art. 240	Esposizione non prevedibile	D.Lgs. 626/94, art. 67		305
Art. 241	Operazioni lavorative particolari	D.Lgs. 626/94, art. 68		305
Sez. III	Sorveglianza sanitaria			305
Art. 242	Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche	D.Lgs. 626/94, art. 69		305
Art. 243	Registro di esposizione e cartelle sanitarie	D.Lgs. 626/94, art. 70	Permane il dovere di trasmissione all'ISPESL della cartella sanitaria e di rischio, in ipotesi di cessazione del rapporto, nonché di consegna del registro, in ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa, fermi restando gli obblighi di comunicazione periodica all'ISPESL e all'organo di vigilanza territorialmente competente.	306
Art. 244	Registrazione dei tumori	D.Lgs. 626/94, art. 71		307
Art. 245	Adeguamenti normativi	D.Lgs. 626/94, art. 72		308
Capo III	Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto	D.Lgs. 626/94 Titolo VI bis	Il Capo III corrisponde alle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257, di attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione all' amianto dei lavoratori durante il lavoro.	308
Sez. I	Disposizioni generali			308
Art. 246	Campo di applicazione	D.Lgs. 626/94, art. 59 bis		308
Art. 247	Definizioni	D.Lgs. 626/94, art. 59 ter		308
Sez. II	Obblighi del datore di lavoro			309

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 248	<i>Individuazione della presenza di amianto</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>quater</i>		309
Art. 249	<i>Valutazione del rischio</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>quinquies</i>		309
Art. 250	<i>Notifica</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>sexies</i>		309
Art. 251	<i>Misure di prevenzione e protezione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>septies</i>	Viene introdotto il principio che l' utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguato all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione.	310
Art. 252	<i>Misure igieniche</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>octies</i>		311
Art. 253	<i>Controllo dell'esposizione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>nonies</i>		311
Art. 254	<i>Valore limite</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>decies</i>		312
Art. 255	<i>Operazioni lavorative particolari</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>undecies</i>		312
Art. 256	<i>Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>duodecies</i>		313
Art. 257	<i>Informazione dei lavoratori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>terdecies</i>		314
Art. 258	<i>Formazione dei lavoratori</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>quaterdecies</i>		314
Art. 259	<i>Sorveglianza sanitaria</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>quinquiesdecies</i>	Estensione della visita di fine rapporto , anche alle ipotesi in cui non vi sia stata coincidenza con la fine dell'esposizione.	315

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81	Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 260	<i>Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>sexiesdecies</i>	315
Art. 261	<i>Mesoteliomi</i>	D.Lgs. 626/94, art. 59 <i>septiesdecies</i>	315
Capo IV	Sanzioni	D.Lgs. 626/94, Titolo IX	316
Art. 262	<i>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</i>		316
Art. 263	<i>Sanzioni per il preposto</i>		316
Art. 264	<i>Sanzioni per il medico competente</i>		316
Art. 265	<i>Sanzioni per i lavoratori</i>		316
Titolo X	ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	D.Lgs. 626/94, Titolo VIII	Il Titolo X corrisponde al Titolo VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione della direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione di lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici durante il lavoro.
Capo I			317
Art. 266	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 73	317
Art. 267	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 74	317
Art. 268	<i>Classificazione degli agenti biologici</i>	D.Lgs. 626/94, art. 75	Rinvia all'allegato XLVI per l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Art. 269	<i>Comunicazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 76	318
Art. 270	<i>Autorizzazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 77	318
Capo II	Obblighi del datore di lavoro		319

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 271	<i>Valutazione del rischio</i>	D.Lgs. 626/94, art. 78	Per le attività con esclusione di taluni obblighi, rinvia all'allegato XLIV.	319
Art. 272	<i>Misure tecniche, organizzative, procedurali</i>	D.Lgs. 626/94, art. 79		320
Art. 273	<i>Misure igieniche</i>	D.Lgs. 626/94, art. 80	Viene esteso il divieto , in aree con presenza degli agenti in argomento, di usare pipette a bocca e applicare cosmetici .	320
Art. 274	<i>Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie</i>	D.Lgs. 626/94, art. 81	Rinvia per le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione, all'allegato XLVII.	321
Art. 275	<i>Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari</i>	D.Lgs. 626/94, art. 82	Rinvia agli allegati XLVI e XLVII.	321
Art. 276	<i>Misure specifiche per i processi industriali</i>	D.Lgs. 626/94, art. 83	Rinvia agli allegati XLVII e XLVIII.	322
Art. 277	<i>Misure di emergenza</i>	D.Lgs. 626/94, art. 84		322
Art. 278	<i>Informazioni e formazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 85		322
Capo III	Sorveglianza sanitaria			323
Art. 279	<i>Prevenzione e controllo</i>	D.Lgs. 626/94, art. 86	Per la necessità di accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici, rinvia all'allegato XLVI.	323
Art. 280	<i>Registri degli esposti e degli eventi accidentali</i>	D.Lgs. 626/94, art. 87		323
Art. 281	<i>Registro dei casi di malattia e di decesso</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88		324
Capo IV	Sanzioni	D.Lgs. 626/94, Titolo IX		324
Art. 282	<i>Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti</i>			324

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 283	<i>Sanzioni a carico dei preposti</i>			325
Art. 284	<i>Sanzioni a carico del medico competente</i>			325
Art. 285	<i>Sanzioni a carico dei lavoratori</i>			325
Art. 286	<i>Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti</i>			325
Titolo XI	PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	D.Lgs. 626/1994, Titolo VIII-bis	Il Titolo XI corrisponde al Titolo VIII-bis del D.Lgs.626/1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 233, che ha recepito la direttiva 99/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischio di atmosfera esplosive .	325
Capo I	Disposizioni generali			325
Art. 287	<i>Campo di applicazione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88 bis		325
Art. 288	<i>Definizioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88 ter	Viene meno il riferimento alla combustione .	326
Capo II	Obblighi del datore di lavoro			326
Art. 289	<i>Prevenzione e protezione contro le esplosioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88 quater		326
Art. 290	<i>Valutazione dei rischi di esplosione</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88 quinquies		326
Art. 291	<i>Obblighi generali</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88 sexies		327
Art. 292	<i>Coordinamento</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88 septies		327

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81		Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 293	<i>Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88 <i>octies</i>	Rinvia, per: - ripartizione zone, all'allegato XLIX, - prescrizioni minime, all'allegato L, - per segnalazione, all'allegato LI.	327
Art. 294	<i>Documento sulla protezione contro le esplosioni</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88 <i>nonies</i>		328
Art. 295	<i>Termini per l'adeguamento</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88 <i>decies</i>	Vengono eliminate le disposizioni transitorie relative ai luoghi di lavoro , permanendo solo quelle inerenti le attrezzature di lavoro il cui utilizzo sia antecedente al 30.06.03.	328
Art. 296	<i>Verifiche</i>	D.Lgs. 626/94, art. 88 <i>undecies</i>		328
Capo II	Sanzioni	D.Lgs. 626/94, Titolo IX		328
Art. 297	<i>Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti</i>			328
Titolo XII	DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE		Il Titolo XII reca disposizioni relative all' esercizio di fatto di poteri direttivi , talune modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché disposizioni in materia di prescrizione e definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto.	329
Art. 298	<i>Principio di specialità</i>		Definizione di una modalità di applicazione della sanzione , in ipotesi di sovrapposizione tra una sanzione prevista nel Titolo I ed una prevista nei titoli successivi, attesa la collocazione nell'ambito di ciascun titolo dell'apparato sanzionatorio.	329
Art. 299	<i>Esercizio di fatto di poteri direttivi</i>	Giurisprudenza	L' attribuzione di rilievo giuridico e conseguenti responsabilità per l'accadimento di eventi lesivi era stata già affermata dalla giurisprudenza, ma il presente decreto lo codifica espressamente, con riferimento alle figure di datore di lavoro, dirigente e preposto di fatto.	329
Art. 300	<i>Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>	Legge 123/07, art. 9	Viene eliminato il riferimento ad una sanzione "minima" e ripristinato quello ad un sistema di minimi/massimi edittali . Vengono diversificate le sanzioni in ragione del delitto e non più unitariamente previste, mentre viene aggravata la misura economica in ipotesi di mancata valutazione dei rischi.	329

Tabella di comparazione tra la nuova normativa e le precedenti disposizioni

(segue)

Articolato del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81	Norma precedente	Cosa cambia	Pag.
Art. 301	<i>Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19/12/1994, n. 758</i>	D.Lgs. 758/94 Conferma la fruibilità del procedimento estintivo per le contravvenzioni denominato "prescrizione".	329
Art. 302	<i>Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto</i>	Introduce una possibilità di conversione della pena dell'arresto in sanzione pecuniaria (da € 8.000,00 a € 24.000,00), soggetta a condizioni (regolarizzazione) e requisiti (difetto recidiva e difetto incidenza concausale con infortunio).	330
Art. 303	<i>Circostanza attenuante</i>	Introduzione di una riduzione sino ad un terzo della pena recata da contravvenzioni di cui al presente decreto, se il contravventore si adopera tempestivamente per la regolarizzazione (prima dell'apertura del dibattimento).	330
Titolo XIII	NORME TRANSITORIE E FINALI	Il Titolo XIII reca disposizioni finali ed in particolare enuncia espressamente le abrogazioni apportate dal presente decreto. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, infatti, saranno abrogati: - il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; - il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164; - il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64; - il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; - il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; - il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493; - il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; - il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; - l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248; - gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.	330
Art. 304	<i>Abrogazioni</i>		330
Art. 305	<i>Clausola finanziaria</i>		331
Art. 306	<i>Disposizioni finali</i>	Obblighi di valutazione rischi: novanta giorni da pubblicazione. Titolo VIII, Capo IV: in vigore dal 30/4/2008, con i contenuti di cui al D.Lgs. 257/07. Titolo VIII, Capo V: in vigore dal 26/4/2010	331